Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 201 del 10 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 10 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-641 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1106**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di maglierie e calzetterie della zona di Biella.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1107**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Arezzo, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Livorno, Lucca, Milano, Pisa e Sondrio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1108**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Cagliari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1109**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Ferrara.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1106.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di maglierie e calzetterie della zona di Biella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 14 maggio 1960, per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie;

Visti, per la zona di Biella:

— l'accordo collettivo integrativo 15 giugno 1960, e relativa tabella, per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie;

— l'accordo collettivo 15 giugno 1960, e relative tabelle, per gli impiegati addetti all'industria della maglieria in genere;

— l'accordo collettivo 15 giugno 1960, e relative tabelle, per gli operai addetti all'industria della maglieria in genere, in vigore fino al 31 dicembre 1961;

— l'accordo collettivo 15 giugno 1960, e relative tabelle, per gli operai addetti all'industria della maglieria in genere, in vigore dal 1 gennaio 1962;

stipulati tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Abbigliamento Camera del Lavoro -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Abbigliamento Unione Provinciale Sindacale -, la Camera Sindacale Biellese U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Vercelli, in data 18 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la zona di Biella:

— l'accordo collettivo integrativo 15 giugno 1960, relativo ai lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie;

— l'accordo collettivo 15 giugno 1960, relativo agli impiegati addetti all'industria della maglieria in genere;

— l'accordo collettivo 15 giugno 1960, relativo agli operai addetti all'industria della maglieria in genere in vigore fino al 31 dicembre 1961;

— l'accordo collettivo 15 giugno 1960, relativo agli operai addetti all'industria della maglieria in genere in vigore dal 1 gennaio 1962;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di maglierie e calzetterie della zona di Biella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 155, *foglio n.* 37. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 GIUGNO 1960 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE AZIENDE FABBRICANTI MAGLIERIE E CALZETTERIE DELLA ZONA DI BIELLA

Addì 15 giugno 1960

tra

l'Unione Industriale Biellese

e

il Sindacato Provinciale Abbigliamento, aderente alla Camera del lavoro di Biella;

il Sindacato Provinciale Lavoratori Abbigliamento, aderente all'Unione Provinciale Sindacale di Biella;

la Camera Sindacale Biellese (U.I.L.);

Visto il protocollo aggiuntivo alla parte generale del Contratto collettivo nazionale di lavoro 14 maggio 1960 per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie che demanda alle Organizzazioni territoriali competenti il coordinamento — per quanto necessario — degli eventuali contratti territoriali con il predetto Contratto nazionale;

Vista la convenzione stipulata tra le organizzazioni sopra elencate in data 1° agosto 1957;

Tenuta presente la situazione di fatto biellese;

si stipula la seguente convenzione:

1) le Associazioni sindacali territoriali in premessa citate, si impegnano a dare integrale applicazione nella zona Biellese al contratto collettivo nazionale 14 maggio 1960 per gli addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie;

2) per il mantenimento di particolari situazioni di fatto esistenti nel Biellese, le Associazioni stesse concordano le seguenti intese che debbono ritenersi integrative delle norme contrattuali riguardanti gli istituti in appresso indicati:

Parte I

Operai

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

Per il Biellese viene mantenuto in vigore l'obbligo della corresponsione di una maggiorazione per il lavoro da 40 a 48 ore nella misura e con le modalità indicate nell'art. 8.

Art. 8.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, DOMENICALE, FESTIVO E RELATIVE PERCENTUALI

Per le prestazioni di lavoro comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali, dovrà essere corrisposta la maggiorazione del 7% (sette per cento) sulla paga di fatto — compreso l'eventuale utile di cottimo e la maggiorazione dell'8% sulla paga oraria per lavoro a squadre, quando dovuta — e sulla indennità di contingenza. Inoltre saranno corrisposti i supplementi orari fissi di cui alla tabella allegata.

Art. 12.

LAVORI DISCONTINUI

Si chiarisce che l'orario normale di 12 ore giornaliere vale per i custodi e portieri aventi alloggio gratuito negli stabilimenti o nelle immediate dipendenze degli stessi.

Agli addetti a lavori discontinui verrà corrisposta, per le ore eccedenti le 8 giornaliere, la paga oraria di fatto biellese e la quota oraria di indennità di contingenza, in luogo del trattamento previsto dal Contratto collettivo nazionale 14 maggio 1960.

Ai guardiani notturni dovrà essere corrisposto, come per il passato, l'assegno orario di L. 10 già compreso nella paga di fatto esposta per tale categoria di lavoratori nella tabella delle paghe di fatto biellesi firmata in data odierna tra le associazioni sindacali stipulanti la presente convenzione.

Rimane quindi confermato che ai guardiani notturni non spetta la maggiorazione per il lavoro svolto di notte.

Art. 13.

LAVORO A SQUADRE

La maggiorazione dell'8% sulla paga oraria di fatto, per lavoro a squadre, dovrà essere corrisposta in aggiunta alle eventuali altre maggiorazioni per lavoro da 40 a 48 ore, straordinario, notturno, festivo e domenicale, quando essa sia dovuta in applicazione delle norme che regolano il lavoro a squadre.

Detta maggiorazione deve essere corrisposta anche ai fuochisti che effettuano il lavoro a turno.

Art. 38.

PREAVVISO

Si conferma che il datore di lavoro è tenuto a consegnare i libretti di lavoro agli operai dimissionari alla scadenza del prescritto periodo di preavviso.

Art. 40.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Si confermano le seguenti condizioni di miglior favore biellesi:

1) per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1946 dovrà essere effettuata la liquidazione della indennità di anzianità nella misura dei giorni previsti per il caso di licenziamento e conteggiando la paga di fatto con esclusione dell'indennità di contingenza in vigore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori che siano stati addetti continuativamente a turni di notte, verrà compresa, agli effetti di cui sopra, la maggiorazione relativa;

2) per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 1947 le liquidazioni della indennità di anzianità in caso di dimissioni, saranno effettuate con gli stessi criteri e nelle misure fissate dall'art. 39 del contratto collettivo nazionale 14 maggio 1960 (indennità di anzianità in caso di licenziamento).

PARTE III

Impiegati

Art. 4.

CATEGORIA E GRADI DELL'IMPIEGATO

Ad integrazione della norma contrattuale si precisa che ai 1° ed ai 2° assistenti, cui con accordo locale 1° gennaio 1945 è stata riconosciuta la qualifica impiegatizia, viene conservata la predetta qualifica ed il grado particolari (2ª categoria grado 3° e 3ª categoria grado 1-*bis*) in corrispondenza delle precedenti categorie del contratto Biellese.

Tale sistemazione non riguarda soltanto gli assistenti già in servizio nelle aziende, ma viene estesa anche a quelli che verranno assunti in futuro dalle aziende della maglieria biellesi.

Art. 12.

ORARIO DI LAVORO
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Per il Biellese si conviene di mantenere in vigore la situazione di fatto preesistente circa l'obbligo della corresponsione di una maggiorazione del 10% per le prestazioni comprese tra le 40 e le 48 ore settimanili.

Tale percentuale di maggiorazione e le altre maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo, si applicheranno sullo stipendio individuale di fatto e sulla indennità di contingenza.

Le parti stipulanti si danno atto che la maggiorazione del 10% per le prestazioni comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali, dopo la attuazione del conglobamento secondo le norme di cui all'accordo interconfederale 12 giugno 1954, è già conteggiata nel trattamento dovuto agli impiegati per le prestazioni in parola sulla base:

di una quonta oraria dello stipendio conglobato tabellare (stipendio conglobato biellese per 40 ore diviso per 173) moltiplicata per la percentuale indicata — per sesso, categoria e grado — nella seguente tabella:

Categorie e gradi	Uomini	Donne
1ª *Categoria*:		
1° grado	81 %	84 %
2° grado	78 %	81 %
2ª *Categoria*:		
1° grado	76 %	79 %
2° grado	71 %	72 %
3° grado	69 %	68 %
3ª *Categoria*:		
1° grado	64 %	64 %
1° grado bis	62 %	61 %
2° grado	57 %	56 %

di una quota pari al 10% della misura oraria del l'indennità di contingenza in vigore e non congloba (contingenza non conglobata divisa per 180);

di una quota oraria, maggiorata del 10 %, dell ammontare degli aumenti periodici di anzianità e de gli aumenti di merito eventualmente goduti dall'impiegato (da ottenersi dividendo per 173 l'ammontar degli aumenti periodici di anzianità e degli aument di merito, il tutto maggiorato del 10 %).

In luogo delle percentuali di maggiorazione stabilit dal contratto collettivo nazionale verranno ancora cor risposte, nel Biellese, le seguenti percentuali:

lavoro straordinario diurno	30 °
lavoro straodinario notturno	60 °
lavoro notturno a turni avvicendati	25 °
lavoro notturno a turni non avvicendati	30 °
lavoro domenicale con riposo compensativo	15 °
lavoro domenicale senza riposo compensativo	80 °
lavoro straordinario festivo diurno	90 °
lavoro straordinario festivo notturno	100 °
lavoro festivo	80 °

In deroga alla norma contrattuale si conviene che limiti dell'orario notturno per gli impiegati, i quali i via continuativa osservano l'orario dei turni degli ope rai, sono fissati dalle ore 22 alle ore 6.

La presente deroga viene accettata in via eccezional dalle organizzazioni dei lavoratori per il periodo durata del Contratto nazionale 14 maggio 1960 (1° mag gio 1960 31 dicembre 1962).

Art. 13.

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ORARIA DI STIPENDIO

Vengono mantenuti in vigore nel Biellese i diviso di 173 e 180, rispettivamente per la determinazion

della paga oraria e della quota oraria di indennità di contingenza.

Art. 28.

INDENNITÀ DI VESTIARIO

A maggior chiarimento della norma contrattuale si conviene di mantenere in vigore la seguente clausola Biellese:

« la ditta deve fornire a sue spese l'indumento di lavoro richiesto dalla natura stessa della lavorazione o quando, in conseguenza delle funzioni svolte dall'impiegato, il normale contratto con macchinari od attrezzature porti come conseguenza un maggior consumo di indumenti.

Cosicchè la ditta nei casi di cui sopra dovrà mettere a disposizione dell'impiegato un indumento di lavoro, ma, nel caso che per una improvvisa circostanza derivante da esigenze di lavoro l'impiegato non possa tempestivamente munirsi dell'indumento messo a disposizione della ditta, e da ciò gliene derivasse danno, la ditta gli corrisponderà, in questo caso del tutto particolare, una indenitnà da concordarsi fra le parti.

E' pure previsto che le parti possano concordare una indennità per danni derivanti per esigenze di lavoro al vestiario dell'impiegato, quando a questo ultimo non sia normalmente fornito l'indumento di lavoro ».

Art 39.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In parziale deroga alle norme di cui all'art. 39 parte III impiegati del Contratto nazionale di lavoro 14 maggio 1960 rimane confermato che per le anzianità di servizio comprese tra il 1° luglio 1937 ed il 31 dicembre 1944, l'indennità di anzianità dovrà essere liquidata in misura di 30/30° della retribuzione mensile di fatto (in corso al momento della risoluzione del rapporto) per ogni anno di servizio.

Art. 40.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Tenuto presente:

1) il disposto del 1° comma dell'art 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 maggio 1960, il quale prevede, nel caso di risoluzione del rapporto in seguito a dimissioni presentate per i particolari motivi ivi indicati e dagli impiegati che abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda, la corresponsione dell'indennità di anzianità fissata per il caso di licenziamento, nella misura del 100 %;

2) la norma di cui alla convenzione biellese 21 giugno 1947 relativa alla parità di trattamento, ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità, tra impiegati dimissionari e licenziati per le anzianità di servizio successive al 31 dicembre 1946;

si conviene che, a partire dalla data odierna, le aziende industriali della maglieria biellesi corrisponderanno agli impiegati dimissionari l'indennità di anzianità nella stessa misura che sarebbe dovuta per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento e questo per tutta l'anzianità di servizio e quindi anche per quella maturata precedentemente alla firma della presente convenzione.

TABELLA DEI SUPPLEMENTI FISSI ORARI DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI PER LE PRESTAZIONI SEGUENTI, IN AGGIUNTA ALLE MAGGIORAZIONI PREVISTE DALL'ART. 8 — PARTE OPERAI — DEL CONTRATTO NAZIONALE 14 MAGGIO 1960

PRESTAZIONI	UOMINI				DONNE			
	sopra i 20 anni	da 18 a 20 anni	da 16 a 18 anni	sotto i 16 anni	sopra i 20 anni	da 18 a 20 anni	da 16 a 18 anni	sotto i 16 anni
a) Notturno a turni avvicendati	5	4	Non viene considerato perchè non è legislativamente consentito il lavoro notturno dei minori e delle donne					
b) Notturno a turni non avvicendati	8	6			idem			
c) Ricorrenze festive (art. 17 parte operai contratto 14 maggio 1960) Domenicale o in giorno feriale sostitutivo senza riposo compensativo	17	11	10	12	14	12	11	10
d) Straordinario festivo notturno esclusivamente per le seguenti qualifiche: Fuochisti *A* Fuochisti *B* Ausiliari specializzati Ausiliari qualificati Specializzati *A*	8	7	—	—	—	—	—	—
e) Straordinario festivo diurno	10	8	5	8	9	10	6	7

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1960 PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA IN GENERE DELLA ZONA DI BIELLA

Addì 15 giugno 1960, in Biella

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ABBIGLIAMENTO aderente all'Unione Provinciale Sindacale (C.I.S.L.) di Biella;

il SINDACATO PROVINCIALE ABBIGLIAMENTO aderente alla Camera del lavoro (C.G.I.L.) di Biella;

la CAMERA SINDACALE BIELLESE (U.I.L.;

si stipula e conviene quanto segue:

A decorrere dal 1° maggio 1960, gli stipendi minimi mensili per gli impiegati addetti alle industrie della maglieria in genere del Biellese, sono quelli riportati nelle allegate tabelle.

Le misure ivi indicate sostituiscono quelle stabilite per la zona di Biella dal contratto collettivo nazionale di lavoro 14 maggio 1960 per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie.

IMPIEGATI INDUSTRIE DELLA MAGLIERIA IN GENERE DEL BIELLESE

Stipendi mensili in vigore
dal 1° maggio 1960

CATEGORIE	Stipendio biellese per 40 ore		Stipendi minimi nazionali (da tener presente unicamente per il computo degli aumenti periodici di anzianità)	
—	uomini	donne	uomini	donne
1ª CATEGORIA				
1° *grado*	83.050	83.050	81.250	81.250
2° *grado*	75.150	75.150	73.500	73.500
2ª CATEGORIA				
1° *grado*				
superiore 21 anni	65.600	62.600	63.800	58.650
inferiore 21 anni	56.400	53.400	54.850	50.000
2° *grado*				
superiore 21 anni	57.450	50.350	55.450	47.7
inferiore 21 anni	49.850	43.300	48.100	41.
3° *grado*				
superiore 21 anni	54.300	46.300	53.700	45.2
inferiore 21 anni	47.850	40.100	47.450	40.05
3ª CATEGORIA				
1° *grado*				
superiore 21 anni	44.650	38.950	41.550	35.75
da 20 a 21 anni	42.700	37.200	39.650	33.45
da 19 a 20 anni	40.950	35.650	38.050	30.15
da 18 a 19 anni	37.700	32.750	35.000	27.90
da 17 a 18 anni	32.500	28.300	30.150	25.65
da 16 a 17 anni	30.100	26.250	27.950	23.85
inferiore 16 anni	24.800	21.700	23.050	21.2
1° *grado bis*				
superiore 21 anni	43.100	37.050	40.800	35.10
da 20 a 21 anni	41.400	35.600	38.700	33.3
da 19 a 20 anni	40.100	31.500	37.650	29.70
da 18 a 19 anni	39.150	29.500	34.900	27.65
2° *grado*				
superiore 21 anni	37.800	32.600	35.000	30.15
da 20 a 21 anni	36.100	31.100	33.400	28.75
da 19 a 20 anni	35.050	30.200	32.450	26.95
da 18 a 19 anni	32.850	28.250	30.400	23.85
da 17 a 18 anni	27.850	23.950	25.750	21.7
da 16 a 17 anni	26.150	22.500	24.200	20.55
inferiore 16 anni	20.850	18.700	19.350	18.0

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA IN GENERE, IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 1961, DELLA ZONA DI BIELLA

Addì 15 giugno 1960, in Biella

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ABBIGLIAMENTO aderente all'Unione Provinciale Sindacale (C.I.S.L.) di Biella;

il SINDACATO PROVINCIALE ABBIGLIAMENTO aderente alla Camera del Lavoro (C.G.I.L.) di Biella;

la CAMERA SINDACALE BIELLESE (U.I.L.);

si stipula e si conviene quanto segue:

Dall'inizio del periodo di paga in corso al 14 maggio 1960 fino al 31 dicembre 1961, le retribuzioni minime orarie per il personale operaio delle industrie della maglieria in genere del Biellese, sono quelle riportate nelle allegate tabelle.

Le misure ivi indicate sostituiscono quelle stabilite per la zona di Biella dal contratto collettivo nazionale di lavoro 14 maggio 1960 per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie.

ALLEGATO N. 1

TABELLA DELLE PAGHE ORARIE

per il personale operaio delle industrie della maglieria in genere biellesi di età superiore ai 20 anni dall'inizio del periodo di paga in corso al 14 maggio 1960 fino al 31 dicembre 1961.

QUALIFICHE	Paga di fatto biellese
Specializzati	
Telaristi cotton	188.90 *
Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione	161.80 (188.90) **
Qualificati di 1ª categoria	
Garzatori su macchine tipo Gessner o similari	163.24 *
Addetti alle rettilinee a mano; per lavorazione di articoli pregiati tipo angora e affini o con macchine jacquard a mano; otto serrature; doppia caduta; intarsio; links. Addetti alle macchine rimagliatrici a piatto o rettilinee. Ricamatori su macchine Cornely o simili	143.75 (163.24) **
Montapettini telai tessitori su macchine circolari, tubolari, rettilinee a catena e raschel ecc. orditori infilatori addetti alla fabbricazioni di indumenti interamente fatti a mano e comunque senza l'impiego di macchine addetti alla fabbricazione di pizzi a mano addetti anche con macchine Overlock ad arricciature od all'inserimento nell'indumento di applicazioni a scopo ornamentale, di pizzi, ricami, esclusa la passamaneria tagliatori dell'indumento da tessuto rammendatori addetti alla ripassatura e controllo del lavoro finito rammagliatori stiratori a mano e addetti alle presse a mano o addetti alle macchine a vapore tipo Prosperity, Offman o similari calandratori addetti alla piccatura o montatura addetti con macchine Overlock o taglialuce alla confezione di indumenti che portino inserite applicazioni a scopo ornamentale, pizzi o ricami, esclusa la passamaneria, restando confermata l'assegnazione alla stessa categoria anche quando gli stessi operai adibiti alle lavorazioni di cui sopra, confezionino i medesimi indumenti senza le inserzioni sopra specificate confezionatori o rifinitori di indumenti con prevalente lavorazione a mano	142.25 (163.24) **
Qualificati di 2ª categoria	
Tagliatori di accessori e di indumenti già foggiati, nonchè di tessuti tubolari senza cuciture laterali ripassatori nelle fasi intermedie di lavorazione addetti alla stiratura con macchine automatiche addetti alla dipanatura da matasse e relativo avvolgimento garzatori a mano o a motore con non più di due cilindri confezionatori ribobinatori stracannatori roccatori e spolatori	139.79 (161.64) **
Comuni	
Imballatori	153.30
Addetti al ricupero filato a mano ed a macchina attaccabottoni a mano e	

QUALIFICHE	Paga di fatto biellese
lavori diversi rifinitori (tagliafili, piccoli punti e simili) addetti ai lavori normali diversi di magazzino esclusa la scelta ed il controllo	132.41 (153.30) **
Manovali	
Personale di manovalanza abilitato a lavori pesanti	148.91
Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti	129.09 (148.91) **
TINTORIA	
Specializzati	
Coloristi (che tingono a campione filati o manufatti e che passano dall'uno all'altro colore e dall'una all'altra fibra)	180.62
Qualificati di 2ª categoria	
Addetti alle barche di tintoria, vasche di lavaggio e centrifughe aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che svolgano mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione	161.64 *
Operai comuni	
Addetti alle barche di tintoria, vasche di lavaggio e centrifughe aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che non svolgano mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione	153.30 *
Manovali	
Personale di manovalanza abilitato a lavori pesanti	148.91
Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti	129.09 (148.91 **
OPERAI AUSILIARI	
Fuochisti	
Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 2° grado generale o particolare	198.40
Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 3° grado generale o particolare	188.05
Ausiliari specializzati	
Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:	
Attrezzisti, tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, bobinatori, avvolgitori elettrici	198.40
Ausiliari qualificati	
Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: Tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti	178.35
Aiutanti degli ausiliari	
Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non eccezionali, di aiuto agli ausiliari, qualificati o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:	
Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.	155.01
LAVORAZIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA	
Qualificati	
Autisti motoscafisti	169.92
Infermieri patentati	169.92 *
Guardiani notturni	176.20 **
Portinai guardiani diurni	163.59 *
Comuni	
Altre mansioni discontinue	155 — *

* Trattasi di mansione promiscua. Per le paghe delle operaie occorre servirsi dell'apposito prontuario allegato n. 2.

** Le quote orarie indicate nella parentesi spettano al personale addeto alla 3ª squadra (lavoro notturno) e al personal maschile tuttora addetto alle mansioni relative anche nelle ore diurne.

*** Nella paga dei guardiani notturni esposta in tabella è compreso l'assegno orario di L. 10 a suo tempo concesso. Rimane quindi confermato che a detti dipendenti non spetta la maggiorazione per il lavoro di notte.

ALLEGATO N. 2

PRONTUARIO DELLE PAGHE ORARIE SPETTANTI ALLE OPERAIE DELLE INDUSTRIE DELLA MAGLIERIA IN GENERE BIELLESI

di età superiore agli anni 20,
addette a mansioni promiscue
dall'inizio del periodo di paga in corso al 14 maggio 1960 fino al 31 dicembre 1961

QUALIFICHE	Paga di fatto biellese
Specializzate	
Telaristi cotton	159.80
Qualificati di 2ª categoria	
Garzatori su macchine tipo Gessner e similari	144.75
TINTORIA	
Operai qualificati di 2ª categoria	
Addetti alle barche di tintoria, vasche di lavaggio e centrifughe aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che svolgano mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione	139.70
Operai comuni	
Addetti alle barche di tintoria, vasche di lavaggio e centrifughe aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che non svolgano mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione	133.70
LAVORAZIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA	
Qualificati	
Infermieri patentati	148.67
Portinai	142.20
Comuni	
Altre mansioni discontinue	135.33

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA IN GENERE, IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 1962, DELLA ZONA DI BIELLA

Addì 15 giugno 1960, in Biella

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ABBIGLIAMENTO aderente all'Unione Provinciale Sindacale (C.I.S.L.) di Biella;

il SINDACATO PROVINCIALE ABBIGLIAMENTO aderente alla Camera del lavoro (C.G.I.L.) di Biella;

la CAMERA SINDACALE BIELLESE (U.I.L.);

si stipula e conviene quanto segue:

A partire dal 1° gennaio 1962, le retribuzioni minime orarie per il personale operaio delle industrie della maglieria in genere del Biellese, sono quelle riportate nelle allegate tabelle.

Le misure ivi indicate sostituiscono quelle stabilite, con la stessa decorrenza, per la zona di Biella, dal contratto collettivo nazionale di lavoro 14 maggio 1960 per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie.

TABELLA DELLE PAGHE ORARIE

per il personale operaio delle industrie della maglieria in genere biellesi di età superiore ai 20 anni in vigore dal 1° gennaio 1962

QUALIFICHE	Paga di fatto biellese
Specializzati	
Telaristi cotton	188.90 *
Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione	168.60 (188.90) **
Qualificati di 1ª categoria	
Garzatori su macchine tipo Gessner o similari	163.24 *
Addetti alle rettilinee a mano; per lavorazione di articoli pregiati tipo angora e affini o con macchine jacquard a mano; otto serrature; doppia caduta; intarsio; links. Addetti alle macchine rimagliatrici a piatto o rettilinee. Ricamatori su macchine Cornely o simili	147.35 (163.24) **
Montepettini telai tessitori su macchine circolari, tubolari, rettilinee a catena e raschel ecc. orditori infilatori addetti alla fabbricazione di indumenti interamente fatti a mano e comunque senza l'impiego di macchine addetti alla fabbricazione di pizzi a mano addetti anche con macchine Overlok ad arricciature od all'inserimento nell'indumento di applicazioni a scopo ornamentale, di pizzi, ricami, esclusa la passamaneria tagliatori dell'indumento da tessuto rammendatori addetti alla ripassatura e controllo del lavoro finito rammagliatori stiratori a mano e addetti alle presse a mano o addetti alle macchine a vapore tipo Prosperity, Offman o similari calandratori addetti alla piccatura o montatura addetti con macchine Overlock o tagliacuce alla confezione di indumenti che portino inserite applicazioni a scopo ornamentale, pizzi o ricami, esclusa la passamaneria, restando confermata l'assegnazione alla stessa categoria anche quando gli stessi operai, adibiti alle lavorazioni di cui sopra, confezionino i medesimi indumenti senza le inserzioni sopra specificate confezionatori o rifinitori di indumenti con prevalente lavorazione a mano	145.75 (163,24) **
Qualificati di 2ª categoria	
Tagliatori di accessori e di indumenti già foggiati, nonchè di tessuti tubolari senza cuciture laterali ripassatori nelle fasi intermedie di lavorazione addetti alla stiratura con macchine automatiche addetti alla dipanatura da matasse e relativo avvolgimento garzatori a mano o a motore con non più di due cilindri confezionatori ribobinatori stracannatori roccatori e spolatori	142.99 (161.64) **

* Trattasi di mansione promiscua. Per le paghe delle operaie occorre servirsi dell'apposito prontuario.

** Le quote orarie indicate nella parentesi spettano al personale addetto alla 3ª squadra (lavoro notturno) e al personale maschile tuttora addetto alle mansioni relative anche nelle ore diurne.

QUALIFICHE	Paga di fatto biellese
Comuni	
Imballatori	153.30
Addetti al ricupero filato a mano ed a macchina attaccabottoni a mano e lavori diversi rifinitori (tagliafili, piccoli punti e simili) addetti ai lavori normali diversi di magazzino esclusa la scelta ed il controllo	134.11 (153.30) **
Manovali	
Personale di manovalanza abilitato a lavori pesanti	148.91
Personale di manovalanza non abilitato lavori pesanti	129.09 (148.91) **
TINTORIA	
Specializzati	
Coloristi (che tingono a campione filati o manufatti e che passano dall'uno all'altro colore e dall'una all'altra fibra)	180.62
Qualificati di 2ª categoria	
Addetti alle barche di tintoria, vasche di lavaggio e centrifughe aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che svolgano mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione	161.64 *
Operai comuni	
Addetti alle barche di tintoria, vasche di lavaggio e centrifughe aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che non svolgano mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione	153.30 *
Manovali	
Personale di manovalanza abilitato a lavori pesanti	148.91
Personale di manovalanza non abilitato a lavori pesanti	129,09 (148,91) **
OPERAI AUSILIARI	
Fuochisti	
Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 2° grado generale o particolare	198.40

QUALIFICHE	Paga di fatto biellese
Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 3° grado generale o particolare	188.05
Ausiliari specializzati	
Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:	
Attrezzisti, tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, bobinatori, avvolgitori elettrici	198.40
Ausiliari qualificati	
Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:	
Tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraiuoli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.	178.35
Aiutanti degli ausiliari	
Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non eccezionali, di aiuto agli ausiliari, qualificati o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:	
Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.	155.01

---

* Trattasi di mansione promiscua. Per le paghe delle operaie occorre servirsi dell'apposito prontuario.

** Le quote orarie indicate nella parentesi spettano al personale addetto alla 3ª squadra (lavoro notturno) e al personale maschile tuttora addetto alle mansioni relative anche nelle ore diurne.

LAVORAZIONI DISCONTINUE
O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

QUALIFICHE	Paga di fatto biellese
Qualificati	
Autisti motoscafisti	169.92
Infermieri patentati	169.92 *
Guardiani notturni	176.20 ***
Portinai guardiani diurni	163.59 *
Comuni	
Altre mansioni discontinue	155 — *

PRONTUARIO DELLE PAGHE ORARIE SPETTANTI ALLE OPERAIE DELLE INDUSTRIE DELLA MAGLIERIA IN GENERE BIELLESI

di età sup. agli anni 20, addette a mansioni promiscue
in vigore dal 1° gennaio 1962

Specializzate	
Telaristi cotton	175.30
Qualificati di 2ª categoria	
Garzatori su macchine tipo Gessner e similari	152.10

TINTORIA

QUALIFICHE	Paga di fatto biellese
Operai qualificati di 2ª categoria	
Addetti alle barche di tintoria, vasche di lavaggio e centrifughe aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che svolgano mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione	148.70
Operai comuni	
Addetti alle barche di tintoria, vasche di lavaggio e centrifughe aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che non svolgano mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione	142.30

LAVORAZIONI DISCONTINUE
O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Qualificati	
Infermieri patentati	155.02
Portinai	151.35
Comuni	
Altre mansioni discontinue	143,98

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

* Trattasi di mansione promiscua. Per le paghe delle operaie occorre servirsi dell'apposito prontuario.

*** Nella paga dei guardianti notturni esposta in tabella è compreso l'assegno orario di L. 10 a suo tempo concesso. Rimane quindi confermato che a detti dipendenti non spetta la maggiorazione per il lavoro svolto di notte.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 1107.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Arezzo, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Livorno, Lucca, Milano, Pisa e Sondrio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visto, per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo 23 giugno 1956, stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori e Affini e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L. ; cui ha aderito, in data 23 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

Visti, per la provincia di Bergamo:

— il contratto collettivo integrativo 27 febbraio 1958, stipulato tra l'Associazione Proprietari Forno e la Lega Lavoranti Panettieri, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana del Lavoro;

— l'accordo collettivo 2 ottobre 1958, stipulato tra l'Associazione Panificatori Artigiani e la Lega Lavoranti Panettieri, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale;

Visti, per la provincia di Brescia:

— il contratto collettivo 21 maggio 1954, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Lega Lavoranti Panettieri, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio;

— l'accordo collettivo 19 giugno 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Alimentazione, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali, l'Unione Italiana del Lavoro;

— l'accordo collettivo 11 dicembre 1956, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 19 giugno 1956;

Visto, per la provincia di Como, il contratto collettivo integrativo 14 gennaio 1959, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e le Camere Confederali del Lavoro di Como e Lecco C.G.I.L. -, le Unioni Sindacali Provinciali di Como e Lecco C.I.S.L. ;

Visto, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 2 maggio 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri;

Visto, per la provincia di Livorno, il contratto collettivo 8 novembre 1948, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri;

Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relativi allegati, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale dei Lavoranti Panettieri C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ;

Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 3 settembre 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Federazione Italiana Lavoratori Alimentazione, la Federazione Italiana Prodotti Industrie Alimentari: cui ha aderito, in data 29 settembre 1959, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri e Pasticcieri C.I.S.N.A.L. ;

Visti, per la provincia di Pisa:

— l'accordo collettivo 18 giugno 1952, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. .

— l'accordo collettivo integrativo 22 agosto 1952, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 18 giugno 1952;
ai quali hanno aderito la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. e l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. -, rispettivamente in data 14 luglio 1960 e 1 settembre 1960;

— l'accordo collettivo 19 luglio 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ; cui ha aderito, in data 1 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

Visti, per la provincia di Sondrio:

— il contratto collettivo 10 dicembre 1948, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri, i Liberi Sindacati Provinciali;

— l'accordo collettivo 16 aprile 1952, stipulato tra il Sindacato Panificatori dell'Associazione Provinciale Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. ;

— l'accordo collettivo 23 agosto 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Lega Provinciale Panettieri C.G.I.L. ;

— l'accordo collettivo 24 agosto 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Arezzo, in data 31 agosto 1960, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 luglio 1960, n. 3 della provincia di Brescia, in data 25 marzo 1960, n. 6 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, n. 10 della provincia di Cremona, in data 30 aprile 1960, n. 6 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960,

n. 13 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, n. 21 della provincia di Milano, in data 15 ottobre 1960, n. 2 della provincia di Pisa, in data 27 agosto 1960, numeri 2 e 3 della provincia di Sondrio, rispettivamente in data 16 maggio 1960 e 4 giugno 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo 23 giugno 1956;

— per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 27 febbraio 1958, l'accordo collettivo 2 ottobre 1958;

— per la provincia di Brescia, il contratto collettivo 21 maggio 1954, l'accordo collettivo 19 giugno 1956, l'accordo collettivo 11 dicembre 1956;

— per la provincia di Como, il contratto collettivo integrativo 14 gennaio 1959

— per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 2 maggio 1957;

— per la provincia di Livorno, il contratto collettivo 8 novembre 1948;

— per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959;

— per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 3 settembre 1957;

— per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 18 giugno 1952, l'accordo collettivo 22 agosto 1952, l'accordo collettivo 19 luglio 1956;

— per la provincia di Sondrio, il contratto collettivo 10 dicembre 1948, l'accordo collettivo 16 aprile 1952, l'accordo collettivo 23 agosto 1956, l'accordo collettivo 24 agosto 1956;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Arezzo, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Livorno, Lucca, Milano, Pisa e Sondrio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 155, *foglio n.* 36. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 23 GIUGNO 1956 PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DA PANIFICI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

L'anno 1956 e questo dì 23 del mese di giugno in Arezzo, presso la sede della Associazione dei Commercianti della provincia di Arezzo,

tra

il gruppo PROVINCIALE PANIFICATORI E AFFINI DI AREZZO, aderente alla Associazione dei Commercianti, rappresentato dal suo presidente sig. *Umberto Pellegrini*, assistito dal sig. *Bruno Pianigiani*, direttore della Associazione commercianti

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI AREZZO, rappresentata per delega dal sig. *Andreini Francesco*;

la UNIONE PROVINCIALE SINDACALE DELLA C.I.S.L., rappresentata per delega dal rag. *Olinto Landini*

si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Il presente accordo è integrativo del Contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti alla panificazione, stipulato in Roma il 1° aprile 1948, dell'accordo di rivalutazione e contingenza dell'8 febbraio 1952, nonchè degli accordi nazionali per l'aggiornamento della indennità di contingenza del 16 marzo 1956 e 7 giugno 1956.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'inizio della panificazione non potrà avvenire prima delle ore 4 giusta le disposizioni di leggi vigenti in materia. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dal competente Ispettorato del Lavoro.

Art. 3.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA LAVORAZIONE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del Contratto nazionale si concorda che la retribuzione giornaliera dei lavoranti panettieri è dovuta in relazione ai quantitativi di farina lavorata secondo le seguenti tariffe comprensive altresì della indennità di contingenza:

	Per il periodo dal 16 marzo '56 al 31 maggio '56	Per il periodo successivo al 1° giugno '56
a quintale farina lavorata:	—	—
Pane prodotto in forme fino a gr. 200	L. 1.560	L. 1.600
Pane prodotto in forme da gr. 201 a gr. 400	» 1.250	1.280
Pane prodotto in forme da gr. 401 e oltre	» 1.140	» 1.170

Per le specialità (treccie, montasù, panini, ciambelle, triestina, ecc.) maggiorazione del 10 % sulle tariffe di cui sopra.

Art. 4.

RIPARTIZIONE FRA I COMPONENTI DELLA SQUADRA

La ripartizione delle paghe come sopra concordate tra i comopnenti della squadra, sarà fatta secondo le percentuali seguenti:

55 % agli operai specializzati;
45 % agli operai qualificati.

Il datore di lavoro ed i propri familiari che attendono al lavoro, partecipano alla suddivisione del guadagno con la squadra di produzione, in proporzione all'effettivo lavoro eseguito, in conformità dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro.

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON FACENTE PARTE DELLA SQUADRA DI LAVORAZIONE

Per il personale non facente parte della squadra di lavorazione (operai comuni, portapane, fattorini, etc) la retribuzione globale complessiva per una giornata normale di lavoro, viene concordata come segue:

da 14 a 15 anni	L. 370	giornaliere
da 15 a 16 anni	» 475	»
da 16 a 17 anni	» 600	»
da 17 a 18 anni	» 690	»
da 18 a 19 anni	» 815	»
da 19 a 20 anni	» 915	»
oltre 20 anni	» 1.050	»

Per il personale apprendista, adibito a coadiuvare alla produzione e ai lavori interni ausiliari del panificio, valgono le norme previste dall'art. 4 del Contratto Nazionale.

Art. 6.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Le festività nazionali ed infrasettimanali sono quelle fissate dalla legge.

Per il relativo trattamento economico, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 7.

INDENNITÀ AI TURNISTI

Ai sensi degli articoli 8, 12, 14, 15 e 22 del Contratto nazionale, al turnista sarà riconosciuta una indennità giornaliera, comprensiva oltrechè del ratizzo delle ferie, della gratifica natalizia, delle festività nazionali e e infrasettimanali, nonchè della indennità di quiescenza, nella misura di L. 290 (duecentonovanta).

Art. 8.

PANE AGLI OPERAI

Come per il passato sarà concesso per ogni giornata di lavoro e ad ogni operaio, gratuitamente, kg. 1 (uno) di pane.

Art. 9.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto che entra in vigore con il 16 marzo 1956, sostituisce gli integrativi precedentemente stipulati.

Per tutto quanto non previsto e contemplato, le parti si rimandano alle norme ed alle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro, del quale seguirà le sorti.

Eventuali disdette dovranno essere comunicate con 2 mesi di preavviso con cartolina raccomandata con R. R.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 FEBBRAIO 1958, PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Oggi 27 febbraio 1958 presso la sede dell'Associazione proprietari forno della provincia di Bergamo,

tra

l'Associazione predetta, rappresentata dai signori: *Bonetti Agostino* e *Gamba Giuseppe*, assistiti dal segretario

e

la Lega Lavoranti Panettieri, rappresentata dai signori: *Colleoni Luigi, Cornali Dante, Colleoni Giuseppe, Mazzoleni Alfredo*, assistiti dal sig. *Trovesi Simone;*

la Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dai signori: *Bogni Angelo*, assistito dai signori *Samotti Rino* e *Adelasio Giuseppe;*

la Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal cav. *Lombardoni Pietro;*

è stato stipulato il seguente Contratto integrativo di lavoro al contratto Collettivo nazionale 26-7-1956 per i dipendenti delle aziende di panificazione, da valere in provincia di Bergamo, a conclusione delle trattative iniziate il 21 febbraio 1958.

Art. 1.

APPRENDISTATO

Ai sensi dell'art. 4 del Contratto nazionale è ammessa la assunzione di un apprendista per ogni squadra di almeno 3 operai qualificati. E' comunque consentita l'introduzione di un solo apprendista in ogni squadra di panificazione che lavori giornalmente una quantità di farina nella quale, oltre ad un quintale di farina per ogni operaio, si panifichi una ulteriore frazione di quintale fino a 50 kg. La partecipazione dell'apprendista nella produzione deve essere conforme alle disposizioni di legge per quanto concerne l'orario di lavoro ed il riposo settimanale.

Art. 2.

DISCIPLINA TURNISTI

Ai sensi dell'art. 8 del Contratto nazionale il turnista dovrà presentarsi alla ditta non oltre le ore 10 del giorno precedente a quello di lavoro.

Nel caso si presenti con più di mezz'ora di ritardo sull'orario di inizio del lavoro, potrà essere respinto senza alcuna indennità.

Nel caso invece che il turnista venga respinto senza giustificato motivo gli sarà dovuta una giornata di paga base.

Art. 3.

TARIFFE SALARIALI

Ai sensi dell'art. 9 del Contratto nazionale, le tariffe salariali del quintalato sono le seguenti:

accordo salariale 1° *giugno* 1956:

a) pane farina tipo « 0 » da 50 a 60 grammi	L. 2.160
b) pane farina tipo « 0 » inferiore a gr. 50 .	» 2.410
c) pane farina tipo « 1 » da 50 a 60 grammi	» 1.960
d) pane farina tipo « 1 » inferiore a gr. 50	» 2.210
e) pane in forme da 80-100 grammi	» 1.830
f) grissini e tartine (fino a grammi 30) . .	» 3.610

l'importo delle predette tariffe salariali sarà ripartito fra i componenti le varie squadre col sistema del punteggio, come risulta dalla tabella allegata.

Art. 4.

VITTO E ALLOGGIO

Nel caso di somministrazione in natura da parte del datore di lavoro il vitto e l'alloggio saranno computati nella misura del 50 % della retribuzione normale complessiva dovuta, di cui il 40 % per vitto e il 10 % per alloggio, con un massimale di kg. 80.

Art. 5.

PRODUZIONE GIORNALIERA

Ai sensi dell'art. 9 del Contratto nazionale il quantitativo minimo di farina da attribuirsi giornalmente in misura eguale per ciascun operaio è di kg. 80. Il quantitativo massimo è di kg. 100.

Art. 6.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, sono considerate festività nazionali le seguenti:

25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre.

Sono considerate festività infrasettimanali le seguenti:

Capodanno, Epifania, Sant'Antonio, San Giuseppe, lunedì Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, San Pietro, Ferragosto, Ognissanti, Immacolata, Natale, Santo Stefano. Santo Patrono del luogo.

Art. 7.

INDENNITÀ OPERAI « TURNISTI - PRESTITI - FERISTI »

Ai sensi degli articoli 12, 14, 15, 22 e 26 del Contratto nazionale, considerato che al turnista saltuario competono le frazioni di ferie, gratifica natalizia, festività e anzianità, indumenti di lavoro previsti dai predetti articoli, il compenso dovuto dal datore di lavoro a tale titolo è fissato in L. 480 per ogni giornata di turno.

Agli operai prestiti e feristi competono per indennità giornaliera, a titolo di ferie e gratifica natalizia, L. 290. Tale indennità non è invece dovuta agli operai prestiti quando gli stessi sono chiamati a sostituire operai ammalati e infortunati o in congedo matrimoniale, semprechè tale periodo di prestazione non superi i 30 giorni.

All'operaio stabile assente per malattia, infortunato, in congedo matrimoniale, in permesso o turno di riposo, sarà integralmente mantenuto il diritto alle festività infrasettimanali e nazionali, alle ferie e alla gratifica natalizia.

Art. 8.

TRASPORTO FARINA E COMBUSTIBILE

Ai sensi dell'art. 19 del Contratto nazionale vengono stabilite le seguenti tariffe per il trasporto della farina del combustibile e del pane nella misura di:

L. 30 per ogni quintale di farina:
L. 30 per ogni quintale di combustibile:
L. 40 per ogni quintale di pane.

Art. 9.

DOPPIA PANIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 29 del Contratto nazionale in caso di doppia panificazione il trattamento economico spettante al lavoratore è il seguente:

oltre al salario normale spettante per il lavoro effettivamente compiuto dal lavoratore il datore di lavoro dovrà corrisponderne, per ore straordinarie svolte e a garanzia del rispetto del minimo di produzione, u ncompenso forfettario non inferiore a L. 500 per operaio.

Inoltre l'orario della doppia panificazione deve essere contenuto e terminato entro le ore 19 del giorno stesso in cui si effettua la doppia panificazione. Per ogni altra questione relativa alla doppia panificazione valgano le norme contenute negli ultimi due capoversi dell'art. 29 del Contratto nazionale.

I giorni nei quali verrà effettuata la doppia panificazione sono i seguenti:

Pasqua, 30 aprile, 14 agosto, 25 dicembre, 31 dicembre, il sabato successivo al 17 gennaio, due sabati non consecutivi scelti dall'Associazione proprietari forno nei mesi di luglio e agosto.

Art. 10.

INDUMENTI DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 26 del Contratto nazionale e conformemente alle disposizioni sanitarie in vigore il datore di lavoro dovrà gratuitamente fornire ogni anno ai propri dipendenti addetti alla panificazione appropriati indumenti di lavoro e precisamente:

n. 2 grembiuli di tela;
n. 2 paia di calzoni lunghi di tela;
n. 2 bluse di tela.

Art. 11

VALIDITÀ

Per tutte le clausole non previste dal presente Contratto Integrativo le parti si rimettono al Contratto Nazionale di Lavoro 26 luglio 1956 per gli operai dipendenti da aziende di panificazione.

Art. 12.

DURATA, RINNOVAMENTO E RESCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO INTEGRATIVO

Il presente Contratto integrativo provinciale del lavoro entra in vigore il 24 febbraio 1958 ed abroga i precedenti Contratti provinciali che regolano i rapporti di lavoro sulla panificazione della provincia di Bergamo.

Esso ha la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da darsi da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata.

Fanno eccezione el tariffe salariali le cui modifiche eventuali potranno essere richieste indipendentemente dai termini predetti.

Dopo la disdetta e fintantochè sarà sostituito da altro, il presente Contratto continuerà ad essere applicato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1958, RELATIVO ALLE TARIFFE DI QUINTALATO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Oggi 2 ottobre 1958 presso la sede dell'Associazione Panificatori Artigiani della Provincia di Bergamo, a seguito di analoga convocazione, si sono riuniti oltre i rappresentanti della medesima nella persona del signor Bonetti Agostino assistito dal segretario ragionier *Mazzoleni Eraldo;*

la LEGA LAVORANTI PANETTIERI rappresentata dai signori: *Colleoni Luigi, Colleoni Giuseppe, Cornali Dante, Ruggeri Alberto* e *Mazzoleni Alfredo* assistiti dal segretario signor *Trovesi Simone;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE rappresentata dal segretario provinciale del Libero Sindacato Panettieri signor *Bogni Angelo* assistito dal signor *Adelasio Giuseppe;*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE rappresentata dal cav. *Lombardoni Pietro;*

per esaminare e discutere le richieste di aumento delle tariffe salariali di quintalato di cui all'art. 3 del Contratto integrativo provinciale 27 febbraio 1958, avanzate dalle Organizzazioni dei lavoratori panettieri.

Dopo ampia e cordiale discussione le parti convengono quanto segue:

Art. 1.

Le tariffe di cui all'accordo salariale 16 giugno 1956 vengono aumentate forfettariamente di L. 100, per effetto dell'aumento subito nella misura di sette punti dall'indennità di contingenza dopo l'accordo di cui sopra, a partire dall'1 ottobre 1958.

Pertanto le tariffe quintalato da tale data sono così modificate:

a) pane farina tipo « 1 » da 50 a 60 grammi, lire 2.060;

b) pane farina tipo « 1 » inferiore a grammi 50 L. 2.310;

c) pane farina tipo « 0 » da 50 a 60 grammi, lire 2.260;

d) pane farina tipo « 0 » inferiore a grammi 50, L. 2.510;

e) pane in forme da 80-100 grammi, L. 1.930;

f) grissini e tartine (fino a grammi 30), L. 3.710.

Art. 2.

I datori di lavoro dovranno corrispondere a tutti i lavoratori di cui al presente contratto, sempre a titolo di contingenza e per il periodo arretrato, una somma forfettaria di L. 3000 per operaio. Per gli apprendisti tale somma sarà ridotta del 60, 40, 25% rispettivamente per il 1°, 2° e 3° anno di servizio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 21 MAGGIO 1954 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

L'anno 1954 il giorno 21 maggio tra il SINDACATO PANIFICATORI della provincia di Brescia rappresentato dal suo presidente cav. *Benvenuto Teboldi* assistito dai vice presidenti *Franco Franzoni, Santo Zilioli,* dai consiglieri *Rossi Luigi, Braga Bruno* e dal segretario del Sindacato cav. *Antonio Corna*

e

la LEGA PANETTIERI di Brescia, rappresentata dal suo presidente sig. *Bernardi Giuseppe* assistito dal segretario sig. *Badaracco Guido* e dai consiglieri *Orizio Primo, Calvi Francesco, Vittoni Alessio* con l'assistenza del segretario della Federazione Provinciale Lavoratori dell'Alimentazione sig. *Fiammetti Carlo*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO rappresentata dal segretario sig. *Dino Maceri,* è stato stipulato il presente Contratto provinciale integrativo del Contratto nazionale Lavoranti panettieri ° aprile 1948.

Art. 1.

TARIFFE DI QUINTALATO

Ai sensi dell'art. 9 del Contratto nazionale le tariffe di quintalato sono le seguenti:

pane farina tipo 1 pezzatura da gr. 200 a 250, lire 900;

pane farina tipo 1 pezzatura da gr. 80 a 140, lire 1.150;

pane farina tipo 1 pezzatura da gr. 50 a 79 e condito, L. 1.400;

inferiore ai gr. 50, L. 1.650;

grissini, L. 2.000.

Art. 2.

TABELLE PAGA A QUINTALATO

Operai n. 2:

Infornatore	L.	575 —	700 —
Impastatore	»	575 —	700 —

Operai n. 3:

Infornatore	L.	394,83	480,66
Impastatore	»	394,83	460,66
Aiutante	»	360,34	438,68

Operai n. 4:

Infornatore	L.	304,75	371 —
Impastatore	»	304,75	371 —
Aiutante	»	270,25	329 —
Aiutante	»	270,25	329 —

Operai n. 5:

Infornatore	L.	250,70	305,20
Impastatore	»	250,70	305,20
Aiutante	»	216,20	263,20
Aiutante	»	216,20	263,20
Aiutante	»	216,20	263,20

Operai n. 2 Apprendista 25%:

Infornatore	L.	507,49	617,75
Impastatore	»	507,49	617,75
Apprendista	»	135,02	164,50

Operai n. 2 Apprendista 40%:

Infornatore	L.	466,90	568,40
Impastatore	»	466,90	568,40
Apprendista	»	216,20	263,20

Operai n. 2 Apprendista 60%:

Infornatore	L.	412,85	502,60
Impastatore	»	412,85	502,60
Apprendista	»	324,30	394,80

Operai n. 3 Apprendista 25%:

Infornatore	L.	364,80	444,11
Impastatore	»	364,80	444,11
Aiutante	»	330,30	402,11
Apprendista	»	90,08	109,66

Operai n. 3 Apprendista 40%:

Infornatore	L.	346,78	422,17
Impastatore	»	346,78	422,17
Aiutante	»	312,28	380,17
Apprendista	»	144,13	175,46

Operai n. 3 Apprendista 60%:

Infornatore	L.	322,76	392,93
Impastatore	»	322,76	392,93
Aiutante	»	288,26	350,93
Apprendista .	»	216,19	263,19

Operai n. 4 Apprendista 25%:

nfornatore	L.	287,85	350,43
mpastatore	»	287,85	350,43
Aiutante	»	253,35	308,43
Aiutante	»	253,35	308,43
Apprendista	»	67,56	82,25

Operai n. 4 Apprendista 40%:

Infornatore	L.	277,72	338,10
Impastatore	»	277,72	338,10
Aiutante	»	243,22	296,10
Aiutante	»	243,22	296,10
Apprendista	»	108,10	131,60

Operai n. 4 Apprendista 60%:

Infornatore	L.	264,21	321,65
Impastatore	»	264,21	321,65
Aiutante	»	229,71	279,65
Aiutante	»	229,71	279,65
Apprendista	»	162,15	197,40

Operai n. 5 Apprendista 25%:

Infornatore	L.	239,88	292,04
Impastatore	»	239,88	292,04
Aiutante	»	205,38	250,04
Aiutante	»	205,38	250,04
Aiutante	»	205,38	250,04
Apprendista	»	54,06	65,80

Operai n. 5 Apprendista 40%:

Infornatore	L.	233,40	284,14
Impastatore	»	233,40	284,14
Aiutante	»	198,90	242,14
Aiutante	»	198,90	242,14
Aiutante	»	198,90	242,14
Apprendista	»	86,48	105,28

Operai n. 5 Apprendista 60%:

Infornatore	L.	224,75	273,61
Impastatore	»	224,75	273,61
Aiutante	»	190,25	231,61
Aiutante	»	190,25	231,61
Aiutante	»	190,25	231,61
Apprendista	»	129,72	157,92

Le paghe di cui sopra relative agli apprendisti sono state calcolate sulla seguente misura:

per il 1° anno (sempre che abbia compiuto i 16 anni) il 25 % sulla paga del 1° aiutante;

per il 2° anno il 40% sulla paga del 1° aiutante;

per il 3° anno il 60% sulla paga del 1° aiutante.

Le percentuali corrispondono a quelle fissate dal Contratto nazionale 1° aprile 1948 e precisamente al 40%, 60% e 75% sulla paga del 2° aiutante.

Al di fuori dei casi contemplati dalle tabelle di cui sopra si dovrà fare riferimento alle norme di ripartizione delle paghe previste dal Contratto nazionale 1° aprile 1948 con decorrenza 1° gennaio 1948 che provincialmente devono essere conteggiate in base ai seguenti punti:

Impastatore	punti	20
Infornatore	»	20
Aiutante 1ª categoria	»	17
Aiutante 2ª categoria	»	13
Apprendista 3° anno	»	10
Apprendista 2° anno	»	8
Apprendista 1° anno	»	5

Art. 3.

MINIMI DI PRODUZIONE GIORNALIERA

(al di sotto della quale non si può scendere nemmeno per lavoro inferiore ai kg. 90 giornalieri di farina per dipendente).

		Paga	Contingenza	Totale
Infornatore	L.	1.035,50	652,50	1.688,00
Impastatore	»	1.035,50	652,50	1.688,00
Aiutante 1ª categ.	»	879,50	562,50	1.442,00
Aiutante 2ª categ.	»	672,50	562,50	1.235,00
Apprendista 3° anno	»	518,00	303,00	821,00
Apprendista 2° anno	»	414,00	202,00	816,00
Apprendista 1° anno	»	259,00	177,00	436,00

Il quantitativo minimo per ogni operaio di farina da lavorare è di kg. 90, il massimo kg. 120.

I minimi di cui sopra fissano il valore al giorno ai fini dell'indennità di licenziamento a decorrere dal 1° gennaio 1948.

Art. 4.

APPRENDISTATO

L'apprendistato ha lo scopo di preparare alle mansioni di operaio panettiere i giovani dai 16 ai 19 anni. L'apprendistato ha la durata massima di anni tre e la durata minima di anni due.

L'apprendista deve essere unicamente adibito a coadiuvare alla produzione ed ai lavori interni e ausiliari del panificio.

Per la immissione di apprendisti nella squadra occorre il benestare della Commissione paritetica composta da due datori di lavoro e da due lavoratori nominati dalle rispettive organizzazioni.

Art. 5.

TURNISTI

Ai turnisti che sostituiscono gli operai fissi per riposo settimanale, per prestiti provvisori, per ferie, per congedo matrimoniale, per malattie e per infortunio, spetta la paga contrattuale e la contingenza più L. 300 gior-

naliere per compenso gratifica natalizia, indennità di licenziamento, festività nazionali e infrasettimanali e ferie, comunque ogni altro onere accessorio alla paga e contingenza.

Art. 6.

VITTO E ALLOGGIO

Nei casi di coabitazione il vitto e alloggio corrisposto dal datore di lavoro al proprio dipendente verrà computato nella misura del 40% sui minimi di paga giornaliera di cui il 30% per il vitto ed il 10% per l'alloggio.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

La giornata normale di lavoro è di otto ore, come prescritto dalla legge. Per inizio della lavorazione (ore 4) ci si riferisce alle norme di legge.

Le giornate lavorative settimanali sono sei.

Art. 8.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Le ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'Anniversario della Liberazione (25 aprile), della Festa del Lavoro (1° Maggio) e nel giorno dell'Unità Nazionale (4 novembre) verranno retribuite in base alla legge 31 marzo 1954, n. 90.

Le festività infrasettimanali fissate annualmente in numero di 11 sono le seguenti:

Capo D'Anno (1 gennaio), Epifania (6 gennaio), Patrono locale (15 febbraio), S. Giuseppe (19 marzo), Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, S. Pietro (29 giugno), Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre).

La produzione per la giornata, anche se anticipata, sarà compensata con la retribuzione normale maggiorata del 100%.

Art. 9.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto decorre dal 21 maggio del 1954.

Per quanto non viene specificatamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento al Contratto nazionale lavoranti panettieri 1° aprile 1948, con decorrenza 1° gennaio 1948, le cui norme prevarranno anche sulle disposizioni del presente contratto qualora risultino ad essere contrastanti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 19 GIUGNO 1956 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA AI LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Addì 19 giugno 1956 in Brescia, presso il Sindacato panificatori,

tra:

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI rappresentato dal suo presidente cav. *Benvenuto Tedoldi,* dal vice presidente sig. *Franco Franzoni* e *Santo Zilioli* e dal segretario del Sindacato cav. *Antonio Corna*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE rappresentata dal sig. *Carlo Fiammetti* assistito dal presidente della Lega operai panettieri sigg. *Bettelli Walter, Vittoni Alessio* e *Bernardi Giuseppe,*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI rappresentata dal sig. *Dino Maceri,*

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal signor *Mario Lelli;*

Visto l'Accordo nazionale per l'aggiornamento della contingenza stipulato in Roma il 7 giugno 1956;

si stabilisce quanto segue:

L'indennità di contingenza spettante agli operai panettieri con decorrenza 1° giugno 1956 viene aumentata di tre punti e cioè:

infornatore e impastatore da L. 745,50 a L. 783,15 giornaliere;

aiutante di 1ª e di 2ª categoria da L. 645 a lire 678,80 giornaliere;

apprendista 3° anno da L. 363,60 a L. 390,45 giornaliere;

apprendista 2° anno da L. 253,80 a L. 277,75 giornaliere;

apprendista 1° anno da L. 220,25 a L. 241,30 giornaliere.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 11 DICEMBRE 1956 PER LA CORRESPONSIONE DELLA GRATIFICA NATALIZIA DI LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

L'anno 1956, il giorno 11 del mese di dicembre,

tra

il SINDACATO PANIFICATORI ARTIGIANI della provincia di Brescia, rappresentato dal suo presidente cav. *Benvenuto Tedoldi* assistito dal vice presidente sig. *Santo Zilioli*, dai consiglieri *Trainini, Chiodi, Cavalli* e dal segretario cav. *Antonio Corna*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE rappresentata dal segretario sig. *Carlo Fiammetti* assistito dai dirigenti della Lega panettieri signori *Bettelli, Vittoni* e *Ghisleri*,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO rappresentata dal sig. *Dino Maceri*,

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal signor *Lelli Mario*,

si è stipulato il seguente accordo:

Art. 1.

La gratifica natalizia per l'anno 1956 da corrispondere al netto di ogni trattenuta nella ricorrenza del Natale è la seguente:

Infornatore Impastatore	L.	51.000
Aiutante 1ª categoria .	»	48.000
Aiutante 2ª categoria	»	39.000
Apprendista 3° anno	»	26.500
Apprendista 2° anno	»	19.500
Apprendista 1° anno	»	14.000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 GENNAIO 1959 PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI COMO

Addì 14 gennaio 1959 in Como presso la sede del Sindacato provinciale panificatori,

tra

il Sindacato Provinciale Panificatori, rappresentato dai signori cav. *Zaverio Vaccani*, dott. *Giuseppe Castelli*, cav. *Domenico Canziani*, cav. *Luigi Castelli*, *Vittorio Bianchi*, *Mario Colombo*, *Oscar Aiani* e *Angelo Ravasi*, assistiti dal rag. *Ugo de Mas*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Como, rappresentata dai sigg. *Marte Ferrari* e *Renato Zambra*; assistiti dal sig. *Vittorio Annoni*;

la Camera Confederale del Lavoro di Lecco, rappresentata dal sig. *Pio Galli*; assistito dal sig. *Carlo Lanfranchi*;

la C.I.S.L. di Como, rappresentata dal sig. *Carlo Faverio*;

la C.I.S.L. di Lecco, rappresentata dai signori *Sergio Cavazzati* e *Mario Bianchi*;

si è stipulato il seguente contratto integrativo di lavoro al Contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956 per i lavoratori panettieri dipendenti da aziende di panificazione, da valere per la provincia di Como a decorrere dal 1° gennaio 1959.

Art. 1.

APPRENDISTATO

Ai sensi dell'art. 4 del Contratto nazionale è ammessa l'assunzione di un apprendista per ogni squadra di almeno tre operai qualificati. Potranno essere ammessi apprendisti anche nelle squadre con unità minori a tre a giudizio della Commissione paritetica che dovrà vagliare le singole richieste.

Art. 2.

DISCIPLINA DEI TURNISTI

Ai sensi dell'art. 8 del Contratto nazionale, il turnista dovrà presentarsi alla ditta con il nulla-osta dello Ufficio di collocamento non oltre le ore 10 del giorno precedente quello di lavoro.

Qualora poi si presenti al lavoro dopo mezz'ora dell'inizio del lavoro stesso potrà essere respinto senza indennità alcuna.

Nel caso che invece il turnista venga respinto senza giustificato motivo egli avrà diritto alla giornata di paga e alla indennità giornaliera di turnista.

Art. 3.

TARIFFA DI QUINTALATO E INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Ai sensi dell'art. 9 del Contratto nazionale le « tariffe di quintalato » sono le seguenti:

a) pane di pezzatura da gr. 150 in più	L.	1.450
b) pane di pezzatura inferiore a gr. 150 e sino a gr. 80	»	1.780
c) pane di pezzatura inferiore a gr. 80 e sino a gr. 50 . . .	»	1.990
d) pane di pezzatura inferiore a gr. 50	»	2.400
e) pane condito da pezzatura da gr. 150 in più . .	»	1.780
f) pane condito inferiore a gr. 150 e sino a gr. 50 . .	»	1.990
g) grissini . . .	»	3.500

La ripartizione delle suddette « tariffe di quintalato » fra i componenti le varie squadre, fissata con il sistema del punteggio, è quella risultante dalle allegate tabelle che formano parte integrante del presente accordo.

In aggiunta alle tariffe di cui sopra, con decorrenza dal 1° gennaio 1959, le quote giornaliere di aggiornamento dell'indennità di contingenza da corrispondere ai lavoranti panettieri sono le seguenti:

Infornatore e impastatore:

superiori ai 20 anni . .	L.	252 —
inferiori ai 20 anni .	»	244,50

Terzo e quarto:

superiori ai 20 anni . .	L.	225 —
inferiori ai 20 anni	»	218 —
inferiori ai 18 anni	»	189 —

Apprendisti:

dai 18 ai 20 anni .	L.	176,50
dai 16 ai 18 anni	»	134,50

Le suddette quote giornaliere di contingenza dovranno essere corrisposte, sia agli operai fissi quanto ai turnisti, separatamente dalla paga tabellare di cui sopra.

Art. 4.

VITTO E ALLOGGIO

Le somministrazioni in natura da parte del datore di lavoro, saranno così computate:

a) 40% della paga normale complessiva, ove venga concesso il solo vitto;

b) 10% della paga normale complessiva, ove venga concesso il solo alloggio;

c) 50% della paga normale complessiva; per vitto e alloggio.

Art. 5.

MINIMO E MASSIMO DI LAVORAZIONE

I quantitativi da attribuire giornalmente a ciascun operaio sono i seguenti:

minimo kg. 80;

massimo kg. 100 (con una tolleranza di kg. 10).

Agli effetti della retribuzione il quantitativo da calcolare è quello effettivamente lavorato con un minimo di kg. 80 giornalieri.

La retribuzione da calcolare agli effetti della indennità di liquidazione è quella corrispondente al quantitativo di kg. 95 giornaliere di farina.

Art. 6.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

In aggiunta alle festività infrasettimanali previste dall'art. 14 del Contratto nazionale si conviene che è considerata festività infrasettimanale anche la festa di S. Antonio.

Qualora una di quelle festività coincida con altra festività, pure nazionale o infrasettimanale, la produzione sarà compensata con la retribuzione normale maggiorata dal 200%.

Art. 7.

INDENNITÀ OPERAI TURNISTI

Ai sensi degli articoli 12, 14, 15 e 22 del Contratto nazionale la quota giornaliera da corrispondere ai turnisti, in aggiunta alla paga tabellare ed alla contingenza di cui sopra, comprensiva della indennità di quiescenza, delle ferie, della gratifica natalizia, delle festività nazionali e infrasettimanali, è fissata in lire 390 per ogni giornata di turno.

Agli operai prestiti e feristi sarà corrisposta, per indennità giornaliera, la somma di L. 240.

Art. 8.

INDUMENTI DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 26 del Contratto nazionale e conformemente alle disposizioni sanitarie in vigore il datore di lavoro fornirà entro il 31 gennaio di ogni anno, gratuitamente, i seguenti indumenti ai propri dipendenti fissi addetti alla panificazione:

due grembiuli di tela;

due paia di calzoni lunghi di tela;

due bluse di tela.

Quale indennità sostitutiva per detto vestiario ai lavoratori turnisti verrà corrisposto una somma pari a L. 20 per ogni giorno di lavoro in aggiunta al normale trattamento previsti per gli stessi.

Art. 9.

DOPPIA PANIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 29 del Contratto nazionale in caso di doppia panificazione, il trattamento economico spettante al lavoratore è il seguente:

oltre al salario normale spettante per il lavoro effettivamente compiuto dal lavoratore, il datore di lavoro dovrà corrispondere per ore straordinarie svolte un compenso forfettario di L. 400 ad ogni operaio, compenso sostitutivo della maggiorazione 30% prevista dal Contratto nazionale.

Inoltre, l'orario della doppia panificazione deve essere contenuto e terminato entro le ore 19 del giorno stesso in cui si effettua la doppia panificazione.

Art. 10.

DECORRENZA

Il Contratto nazionale stipulato il 26 luglio 1956 sarà applicato nella provincia di Como con decorrenza dal 1° gennaio 1959; analoga decorrenza avrà il presente accordo integrativo provinciale il quale abroga i precedenti contratti che regolano i rapporti di lavoro sulla panificazione nella provincia di Como.

Art. 11.

DURATA

Il presente accordo ha la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta il presente contratto resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.

Tabella paga dei lavoranti panettieri di Como e circondario

Pezzature superiori a 150 gr. L. 1.450 al q.le.

Infornatore	Impastatore	Terzo	Quarto	TOTALE
		Lire		
730	720 —	—	—	1.450
507	499.50	443.50	—	1.450
772	—	678 —	—	1.450
535	526.50	—	388.50	1.450
415	407 —	314–314	—	1.450
452	394 —	341.50	312.50	1.450
301.50–301.50	294–294	259 —	—	1.450
310.50–310.50	304 —	269 —	256 —	1.450

Pezzature inferiori a 100 gr. fino a 80 gr. L. 1.780 al q.le.

Iofornatore	Impastatore	Terzo	Quarto	TOTALE
		Lire		
895 —	885 —	—	—	1 780
616 —	610 —	554 —	—	1 780
937 —	—	843 —	—	1 780
644 —	636 —	—	500 —	1 780
495 —	489 —	398-398	—	1 780
484 —	475 —	422 —	399 —	1 780
368–368	360-360	324 —	—	1 780
377–377	370 —	335 —	321 —	1 780

Pezzature inferiori a gr. 80 fino a 50 gr. L. 1.990 al q.le.

Infornatore	Impastatore	Terzo	Quarto	TOTALE
		Lire		
1.000 —	990 —	—	—	1.990
686 —	680 —	624 —	—	1.990
1.042 —	—	943 —	—	1.990
714 —	706 —	—	570 —	1.900
550 —	544 —	448–448	—	1.990
564 —	555 —	497 —	374 —	1.990
411–411	402–402	464 —	—	1.990
420–420	412 —	377 —	361 —	1.990

Pezzature inferiori a gr. 50 L. 2.400 al q.le.

Infornatore	Impastatore	Terzo	Quarto	TOTALE
		Lire		
1.210 —	1.190 —	—	—	2.400
824 —	817 —	759 —	—	2.400
1.252 —	—	1.148 —	—	2.400
852 —	843 —	—	705 —	2.400
655 —	644 —	553–548	—	2.400
644 —	630 —	577 —	549 —	2.400
493–493	485–485	444 —	—	2.400
502–502	495 —	460 —	441 —	2.400

Pane candito

Pezzature inferiori a 50 grammi L. 2.400
Fino a 150 grammi L. 1.900
Superiore a 150 grammi L. 1.780
Grissini L. 3.500

Tabella paga dei lavoranti panettieri di Lecco e circondario

Sulla base di L. 1.990 al q.le Pezzatura da grammi 80 a 50 Pane condito da gr. 50 a gr. 150

Infornatore	Impastatore	Terzo	Quarto	TOTALE
		Lire		
1.990 —	—	—	—	1.990
1.002 —	988 —	—	—	1.990
1.042 —	—	948 —	—	1.990
1.069 —	—	—	921 —	1.990
686 —	677 —	627 —	—	1.990
701 —	692 —	—	597 —	1.990
531 —	523 —	483 —	453 —	1.990
434 —	427 —	393 —	368–368	1.990
419–419	413 —	381 —	358 —	1.990
356–356	350 —	322 —	303–303	1.990
367 —	361 —	331 —	311–310–310	1.990
303–303	303–293	264 —	262–262	1.990
317 —	317 —	288 —	267–267–267–267	1.990

Per pezzatura da gr. 30 a gr. 50 e pane condito da gr. 30 a gr. 50 L. 2.400 al q.le

Infornatore	Impastatore	Terzo	Quarto	TOTALE
		Lire		
2.400 —	—	—	—	2.400
1.207 —	1.193 —	—	—	2.400
1.247 —	—	1.153 —	—	2.400
1.274 —	—	—	1.126 —	2.400
823 —	814 —	763 —	—	2.400
838 —	829 —	—	733 —	2.400
635 —	629 —	583 —	553 —	2.400
520 —	508 —	474 —	449–449	2.400
501–501	497 —	462 —	439 —	2.400
424–424	418 —	390 —	372–372	2.400
435 —	429 —	399 —	379–379–379	2.400
362–362	362–349	333 —	316–316	2.400
376–376	—	348 —	325–325–325–325	2.400

Tabella dei lavoranti panettieri di Lecco e circondario

Sulla base di L. 1.780 al q.le per pezzatura da gr. 80 a gr. 150 e per condito da gr. 150 in più

Infornatore	Impastatore	Terzo	Quarto	TOTALE
		Lire		
1.780 —	—	—	—	1.780
897 —	883 —	—	—	1.780
937 —	—	843 —	—	1.780
964 —	—	—	816 —	1.780
616 —	607 —	557 —	—	1.780
631 —	622 —	—	527 —	1.780
478 —	470 —	431 —	401 —	1.780
392 —	385 —	351 —	326–326	1.780
377–377	371 —	399 —	316 —	1.780
320–320	315 —	287 —	269–269	1.780
331 —	325 —	296 —	276–276–276	1.780
273–273	273–261	234 —	233–233	1.780
286 —	286 —	256 —	238 4	1.780

Tabella paga dei lavoranti panettieri di Lecco e circondario

Sulla base di L. 1.450 al q.le Spezzatura da oltre gr. 150

Infornatore	Impastatore	Terzo	Quarto	TOTALE
		Lire		
1.450 —	—	—	—	1.450
731 —	719 —	—	—	1.450
772 —	—	658 —	—	1.450
799 —	—	—	651 —	1.450
507 —	497 —	446 —	—	1.450
522 —	512 —	—	416 —	1.450
396 —	389 —	347 —	318 —	1.450
326 —	319 —	285 —	260–260	1.450
311–311	305 —	273 —	250 —	1.450
266–266	262 —	232 —	212–212	1.450
277 —	272 —	241 —	220–220–220	1.450
225–225	225–215	188 —	186–186	1.450
240 —	240 —	209 —	191–190–190–190	1.450

Visto il contratto e le tabelle che precedono
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 MAGGIO 1957 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Il giorno 16 aprile e successivamente il giorno 2 maggio 1957 si sono riuniti presso l'Associazione Commercianti i rappresentanti del « Gruppo Panificatori » ed i rappresentanti della Lega lavoranti panettieri per la stipulazione del Contratto integrativo provinciale al Contratto collettivo nazionale lavoranti panettieri stipulato in Roma il 26 luglio 1956

fra

la Federazione Italiana Panificatori

e

le Organizzazioni Nazionali Lavoranti Panettieri.

Presenti per il « Gruppo Panificatori » i signori *Ziliani Achille, Pedroni Angelo, Priori Stefano, Lodi Aldo, Telò Natale* ed il sig. *Lunghi Matteo* di Crema assistiti dal sig. rag. *Giuseppe Tonetti* e dal sig. *Pasquale Scorsetti;*

per i lavoranti panettieri i signori *Lionelli Umberto, Gennari* e *Gruppi Pietro,* assistiti dal sig. *Zaffanella Renzo* segretario della Camera confederale del lavoro e sig. *Della Rosa Carlo* dell'Ufficio Contratti e Vertenze della Camera confederale del lavoro.

Dopo ampia discussione le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

In relazione a quanto previsto dall'art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro le parti convengono l'istituzione per la nostra provincia, di due Commissioni paritetiche: una funzionante per la zona di Cremona, Casalmaggiore, Soresina; una funzionante per la zona di Crema. A far parte delle predette Commissioni saranno chiamati due rappresentanti dei datori di lavoro, e due rappresentanti dei lavoratori designati dalle due organizzazioni entro quindici giorni dalla firma del presente accordo.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 9 del Contratto nazionale il quantitativo minimo e massimo di farina da attribuirsi giornalmente in misura uguale a ciascun operaio viene determinato rispettivamente in kg. 90 e kg. 110.

I minimi di retribuzione per ogni quintale di farina lavorata restano quelli attualmente in vigore e cioè:

a) L. 1.853,40 (di cui L. 1.150 paga base + lire 703,40 contingenza) per la retribuzione del pane tipo comune;

b) L. 1.953,40 (di cui L. 1.253 paga base + lire 700,40 contingenza) per la lavorazione del pane di lusso condito extra calmiere;

c) L. 2.350,40 (di cui L. 1.650 paga base e lire 700,40 contingenza) per la lavorazione del pane in pezzatura inferiore ai 50 grammi.

Art. 3.

L'importo del quantitativo sarà ripartito fra i componenti le squadre col sistema del punteggio e secondo le seguenti proporzioni:

Impastatore	punti	20
Infornatore	»	20
Operai qualificati di 1ª categoria	»	18
Operai qualificati di 2ª categoria	»	17
Apprendisti fino a un anno di anzianità	»	5
Apprendisti da uno a due anni di anzianità	»	8
Apprendisti da due a tre anni di anzianità	»	10

Art. 4.

Il rapporto di lavoro dell'apprendista, per quanto non previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dal presente accordo è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge.

Si conviene, inoltre, che in ogni panificio potrà essere assunto un solo apprendista fino alle tre unità lavorative.

Art. 5.

Il compenso agli operai turnisti art. 8 Contratto collettivo nazionale di lavoro, per ogni giornata lavorativa per gratifica natalizia, ferie, festività, indennità di licenziamento, indumenti di lavoro, ecc. è fissato in L. 310.

Art. 6.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

Nei casi di coabitazione, vitto, alloggio, il datore di lavoro effettuerà sulla paga le seguenti trattenute per un massimo di un quintale di farina lavorata: il 40% per il vitto ed il 10% per l'alloggio.

Art. 7.

TRASPPORTO FARINA, LEGNA, CARBONE

Ai sensi dell'art. 19 del Contratto nazionale il compenso per il trasporto di farina, legna e carbone dal magazzino al laboratorio — ove i magazzeni si trovino in altri caseggiati — viene stabilito nella seguente misura: L. 20 per quintale qualora il magazzeno sia posto ad una distanza dal laboratorio inferiore ai 100 metri; L. 40 per una distanza superiore.

Art. 8.

TURNI RESPINTI

In relazione a quanto disposto dall'art. 8 del Contratto nazionale viene stabilito che il turnista deve presentarsi dal datore di lavoro almeno prima delle ore 10 del giorno precedente all'assunzione; se si presenta mezz'ora dopo le 4 al lavoro, può essere respinto senza indennità alcuna. Se invece viene respinto senza giustificato motivo, ha diritto alla giornata di paga.

Art. 9.

I datori di lavoro che partecipano alla produzione usufruiranno del riposo settimanale in modo da concedere un giorno di turno settimanale. Ciò allo scopo di contribuire ad alleviare il fenomeno della disoccupazione nella nostra Provincia.

Art. 10.

CONTINGENZA

Anche i lavoranti panettieri usufruiranno della applicazione della contingenza col sistema della scala mobile in relazione a quella applicata per i lavoratori del commercio, tenuto però presente:

se l'aumento della contingenza non è superiore alle L. 29 i lavoratori non avranno diritto ad alcun adeguamento e la loro contingenza rimarrà immutata;

se l'aumento è da L. 30 a L. 59 i lavoratori usufruiranno dell'aumento della contingenza anche se il maggior onere a carico del datore di lavoro non è tempestivamente riconosciuto dal dato di panificazione;

se l'aumento della contingenza è superiore alle lire 59 tale aumento viene riconosciuto ai lavoranti. I datori di lavoro hanno però il diritto di sospendere il pagamento dell'aumento della contingenza qualora entro una settimana dall'erogazione dello stesso il Comitato Provinciale Prezzi non abbia adeguato il prezzo del pane in relazione all'aumentata contingenza;

i panificatori daranno corso all'aumento della contingenza con le modalità di cui sopra dal giorno 15 del mese in cui la contingenza è stata aumentata nel settore del commercio;

se gli adempimenti della contingenza non superassero nei singoli scatti i minimi sopra riportati (da L. 29 a L. 59), tali adeguamenti andranno a far cumulo con quelli successivamente risultanti.

Art. 11.

In relazione a quanto previsto dall'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si precisa che il lavoratore avrà diritto ad un congedo matrimoniale retribuito solo quando abbia maturato almeno 6 mesi di anzianità presso la ditta.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si stabilisce che il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori fissi che prestano attività nei panifici: entro il 30 aprile di ogni anno:

un paio di calzoni corti;

una canottiera di lana;

entro il 30 settembre di ogni anno:

un paio di calzoni lunghi;

una canottiera di lana;

un grembiule.

Nell'ipotesi che il datore di lavoro preferisca non fornire gli indumenti, dovrà corrispondere al lavoratore l'equivalente in denaro.

Art. 13.

Il presente contratto entra in vigore il 1° maggio 1957, per la durata del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 8 NOVEMBRE 1948 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

L'anno 1948, addì 8 novembre, presso l'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione di Livorno, sotto la presidenza del dott. *Lionello Ulivelli* direttore dell'Ufficio stesso, assistito dal dott. *Mario Ferrini,*

il Sindacato Provinciale Panificatori, rappresentato dai signori *Sergio Frassinetti* e *Manlio Casini*, assistiti dal sig. *Carlo Lenzi* dell'Unione Commercianti di Livorno,

il Sindacato Provinciale Panettieri, rappresentato dai signori *Ferrini Giuseppe* e *Ottavio Palmas,* segretario provinciale, assistiti dai signori *Marcello Puccini* della Camera confederale del lavoro e *Arsace Giacomelli* segretario provinciale della F.I.L.I.A.

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

L'inizio del lavoro è fissato alle ore quattro.

Art. 2.

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA DI LAVORO

In deroga a quanto stabilito dall'art. 7 del Contratto nazionale, veduta la situazione particolare dei Panifici della Provincia di Livorno, la squadra organica a tutti gli effetti viene considerata composta dai seguenti operai:

Infornatore Impastatore Operaio qualificato Apprendista di 19 anni compiuti.

Art. 3.

APPRENDISTATO

Ferme restando le norme di cui all'art. 4 del Contratto nazionale, le due parti sono d'accordo di stabilire annualmente il numero degli apprendisti da immettere nella categoria.

Art. 4.

DELLE RETRIBUZIONI

La retribuzione degli operai panettieri verrà corrisposta con il sistema del quintalato.

Le misure delle tariffe alle diverse pezzature sono le seguenti, e si intendono comprensive della misura giornaliera della indennità di contingenza in vigore nella provincia di Livorno:

1ª Pezzatura fino a gr. 70:
L. 2000 al q.le Prod. kg. 70;

2ª Pezzatura da gr. 70 fino a gr. 150:
L. 1500 al q.le Prod. kg. 90;

3ª Pezzatura da gr. 200 circa:
L. 1015 al q.le Prod. kg. 120;

4ª Pezzatura da gr 400 circa:
L. 965 al q.le Prod. kg. 130;

5ª Grissini:
L. 2800 al q.le.

Per la galletta o biscotto mercantile e le schiacciate pasquali, le due parti convengono di rimettere ogni decisione alla Commissione paritetica ogni qualvolta se ne presenti l'occasione. Per la pezzatura extra filo o specialità (francese, pizze, ciambelle, trecce, etc.) le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del 25% al quintale.

Per i forni a stipa verrà corrisposta una maggiorazione di L. 50 al q.le dal 1° gennaio 1949.

Art. 5.

RIPARTIZIONE QUINTALATO

La ripartizione del quintalato verrà effettuata con il sistema del punteggio di cui appresso:

Infornatore	punti	28
Impastatore	»	28
Operaio qualificato	»	23
Apprendista di 19 anni	»	20

Per gli apprendisti il punteggio è così ripartito:

Apprendista anni 16-17	punti	14
Apprendista anni 17-18	»	16
Apprendista anni 18-19	»	18

Art. 6.

DEL LAVORO A BRACCIA

Fermo restando il principio stabilito dal Contratto nazionale in quei panifici sprovvisti di impastatrici meccaniche e che pur avendo l'energia elettrica a dispo-

izione non vogliono fruirne, verrà corrisposto il 40% li maggiorazione. La stessa maggiorazione verrà corrisposta se il lavoro a braccia dovrà essere fatto per incuria del datore di lavoro.

Art. 7.

INDUMENTI DI LAVORO

Il datore di lavoro assegnerà ad ogni operaio effettivo, una volta all'anno gratis i seguenti indumenti:

2 paia di calzoni;

2 canottiere di lana;

1 berretto a partire dal 1° gennaio 1949

da parte loro gli operai si impegnano a mantenere in ordine e puliti tali indumenti.

Per i turnisti la Commissione paritetica elaborerà un sistema per fornire pure a loro i sopra indicati indumenti.

Art. 8.

MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO

La maggiorazione del 25% per lavoro notturno di cui all'art. 10-*bis* del Contratto nazionale, sarà praticata sulla paga globale giornaliera diviso per 8, per ogni ora notturna lavorata.

Art. 9.

CONCESSIONI IN NATURA

Ad ogni operaio, effettivo o turnista, dovrà essere assegnato giornalmente dal datore di lavoro gratis kg. 1,200 di pane e kg. 0,600 ad ogni apprendista.

Art. 10.

TRASPORTO FARINE COMMESTIBILI

Qualora l'operaio fosse adibito al trasporto di farina o combustibile che trovasi non nello stesso piano del forno, sarà corrisposto L. 50 al quintale.

Art. 11.

FERIE

Ad ogni operaio effettivo spettano 26 giornate l'anno di gratifica natalizia. Ad ogni operaio turnista spettano 4 giornate l'anno allo stesso titolo. Qualora per cause eccezionali l'operaio effettivo non usufruisse del riposo settimanale, le giornate spettanti al turnista saranno corrisposte all'operaio effettivo. Le parti si incontreranno ogni 15 dicembre per stabilire la media annua di retribuzione del quintalato per la gratifica natalizia.

Art. 13.

Per quanto riguarda le ferie, gratifica natalizia, licenziamento e dimissioni, congedo matrimoniale, anzianità di lavoro, stante le condizioni di miglior favore, verranno liquidate in base agli ultimi 15 giorni di spenta farina. Pertanto, i benefici suesposti, verranno ad essere garantiti ad ogni lavoratore effettivo al 100%.

Art. 14.

MASSIMI DI PANIFICAZIONE

Ogni operaio non potrà panificare più del 10% della spenta farina per ogni tipo di pezzatura stabilito dall'art. 4 del presente contratto per permettere l'assorbimento della mano d'opera disoccupata.

Art. 15.

COMMISSIONE PARITETICA

Le due parti sono d'accordo sulla costituzione di una Commissione paritetica anche nel territorio della Provincia.

Art. 16.

CHIUSURA PANIFICI

Gli operai non possono essere rinchiusi nel panificio senza la possibilità di poterne uscire in caso di bisogno.

Art. 17.

SOSPENSIONE DI ESERCIZIO

In caso di chiusura del panificio stabilita dalla magistratura per infrazione alla legge, agli operai dipendenti verrà corrisposta la paga sulla base di 130 kg.

Art. 18.

CONTRIBUTI ASSICURATIVI

Tutti i contributi attualmente esistenti sono a carico del datore di lavoro.

Art. 19.

COMPETENZE TURNISTI

In linea di massima le due parti sono d'accordo di corrispondere le competenze spettanti ad ogni turnista a titolo: ferie, gratifica natalizia etc, giornalmente nella misura di L. (da stabilirsi).

Art. 20.

DURATA DEL CONTRATTO

Esso sostituisce tutte le norme esistenti per effetto di accordi o contratti integrativi e collettivi di lavoro ed ha la stessa durata del Contratto nazionale, salvo le condizioni di miglior favore esistenti in Provincia.

Art. 21.

DECORRENZA

Il presente accordo integrativo, salvo le condizioni di fatto attualmente esistenti, avrà efficacia dal 1° gennaio 1949.

Le tariffe di pezzatura di cui all'art. 4 avranno decorrenza immediata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno millenovecentocinquantano e questo dì 30 settembre in Lucca, nei locali de Associazione dei commercianti si sono riuniti i signori:

Giusti Guido, presidente del SINDACATO DEI PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, assistito dal dottor *Omero Giovannetti* direttore dell'Associazione dei Commercianti della provincia di Lucca,

Lopez Danilo, segretario del SINDACATO PROVINCIALE DEI LAVORANTI PANETTIERI assistito dal sig. *Colzi Giorgio* e *Lazzareschi Alfredo* segretari della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO e una rappresentanza dei lavoratori panettieri nelle persone dei signori: *Lenci Alfonso, Lucarelli Amerigo* e *Baccelli Renzo;*

dott. *Delfo Fenili* e *Pini Lino* in rappresentanza della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.);

dottor *Luigi Della Croce* e *Cordedda Angelo* in rappresentanza della UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.)

per discutere e stipulare un contratto integrativo di lavoro per i dipendenti da aziende di panificazione della provincia di Lucca in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato a Roma il 26 luglio 1956 tra la Federazione Italiana Panificatori e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (FILIA C.G.I.L.), la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari (FULPIA C.I.S.L.), la Unione Italiana Lavoratori Industria Alimentari (UILIA U.I.L.).

Dopo ampia discussione dell'intero problema si è stipulato il presente contratto integrativo:

Art. 1.

La retribuzione verrà corrisposta con il sistema a quintalato per i panifici di 1ª e 2ª categoria mentre per i panifici di 3ª categoria la retribuzione verrà corrisposta ragguagliata ad ore di lavoro. Le tariffe del quintalato e le paghe orarie sono riportate nelle tabelle allegate e fanno parte integrante del presente contratto integrativo.

Art. 2.

LAVORAZIONE A MANO NEI PANIFICI SPROVVISTI DI MACCHINARIO E CON RISCALDAMENTO DIRETTO

Qualora il lavoro di panificazione venga eseguito completamente a mano le tariffe di cui all'articolo precedente sono maggiorate di L. 150 per ogni quintale di farina lavorata.

Per i panifici a riscaldamento diretto le tariffe del presente articolo saranno maggiorate di L. 50 per ogni quintale di farina lavorata.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Conforme alle disposizioni di legge, come previsto dall'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, l'inizio della panificazione non si può effettuare prima delle ore 4.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

La retribuzione per lavoro straordinario e notturno (dalle 21 alle 4) sarà calcolata dividendo la paga giornaliera per 10, e ciò in considerazione che trattasi di lavoro a cottimo, ottenendo così la paga oraria che sarà ulteriormente maggiorata del 35% come previsto dall'art. 10-*bis* del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il predetto lavoro notturno verrà compensato con tali norme solo per le ore preventivamente autorizzate dalle competenti autorità.

Art. 5.

TRASPORTO FARINA E COMBUSTIBILE

In riferimento all'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, il compenso all'operaio per il trasporto eventuale della farina e combustibile da altro caseggiato che disti più di 50 metri da quello del laboratorio viene fissato in L. 50 a q.le.

Art. 6.

BUSTA PAGA

La retribuzione dovrà essere effettuata con la busta paga o foglio equipollente come previsto dalla vigente legge.

Art. 7.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

Nel capoluogo di provincia sarà nominata una commissione di qualifica, a carattere paritetico composta di 3 datori di lavoro e di 3 operai.

Art. 8.

COMMISSIONE PARITETICA PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Nel capoluogo di provincia verrà costituita la commissione paritetica composta di sei membri di cui tre datori di lavoro e tre operai tra cui sarà scelto il presidente. La commissione paritetica avrà la sua residenza nel capoluogo. I compiti di tale commissione sono i seguenti:

1) vigilare e controllare la esatta interpretazione e integrale applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro e di quello integrativo provinciale;

2) la predetta Commissione funzionerà anche quale coordinatrice dell'attività del Collocamento ed a tale scopo dovrà:

a) fornire, come consulenza tecnica, il parere in merito al riconoscimento delle qualifiche che il Collocatore dovrà poi sottoporre alla Commissione di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

b) fornire la propria consulenza tecnica in merito all'avviamento al lavoro e agli eventuali turni di lavoro;

c) esercitare la sorveglianza presso le aziende e i lavoratori affinchè le norme contrattuali vengano fedelmente rispettate con i mezzi e le azioni rientranti nella capacità delle parti. Particolare attenzione sarà posta nell'applicazione dell'art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro;

d) svolgere l'opportuna azione mirante a mantenere i rapporti più cordiali tra le parti nel rispetto delle leggi e dei contratti.

La Commissione quando funzionerà nel campo del collocamento avrà anche un membro in rappresentanza dell'Ufficio del lavoro con l'incarico di coordinare la funzione della stessa con le funzioni del collocamento demandate dalla legge all'Ufficio anzidetto.

Art. 9.

OPERAI DI RISERVA

Non è consentita la lavorazione con un numero di operai inferiore a quello effettivo, pertanto dopo che siano trascorsi 15 minuti dall'inizio della lavorazione senza che un operaio si sia presentato al lavoro, la ditta potrà ricorrere alla mano d'opera di riserva. Qualora dopo tale richiesta si presenti al lavoro il ritardatario, questi potrà essere rimandato indietro senza compenso alcuno.

Art. 10.

OPERAI TURNISTI

In riferimento all'art. 2, comma terzo, si conferma che nel caso in cui l'operaio panettiere stabile o turnista venga respinto senza giustificato motivo a questi dovrà essere corrisposta una giornata di salario globale.

Il datore di lavoro ha il dovere di precisare per iscritto all'Ufficio di collocamento che un determinato lavoratore non viene ritenuto atto al lavoro in quel panificio e per la possibilità di panificazione nel proprio laboratorio.

Art. 11.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Conforme all'art. 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si chiarisce che il lavoratore panettiere in caso di licenziamento avrà diritto all'indennità fissata nella misura seguente:

giorni 7 di paga per ogni anno di servizio prestato per i primi tre anni di servizio;

giorni 8 di paga per ogni anno di servizio prestato dai 3 ai 6 anni;

giorni 11 di paga per ogni anno di servizio prestato oltre i 6 e fino ai 10 anni;

giorni 14 di paga per ogni anno di servizio prestato oltre i 10 anni.

Le frazioni di anno saranno conteggiate in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio.

In caso di morte dell'operaio la indennità è dovuta agli eredi legittimi come stabilito dal Codice civile.

La misura dell'indennità di cui sopra ha decorrenza dal 1° gennaio 1957, mentre per l'anzianità precedente si applica il disposto dell'art. 11 del Contratto integrativo provinciale 27 febbraio 1952.

Art. 12.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO OPERAI TURNISTI

Conforme a quanto stabilisce il penultimo comma dell'art. 22 del Contratto nazionale, agli operai turnisti che non possono usufruire dell'istituto riguardante la indennità di licenziamento verrà corrisposta giornalmente l'indennità stessa suddividendo per 50 la giornata globale percepita.

Questa disposizione non si applica ai turnisti fissi ai quali devono essere corrisposte le indennità in base alla giornata di effettiva presenza al lavoro.

Art. 13.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Per il trattamento economico si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 14 del Contratto collettivo nazionale e delle disposizioni vigenti di legge.

Tale trattamento deve essere effettuato anche per la festività della Santa Pasqua.

Art. 14.

GRATIFICA NATALIZIA

Conforme all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro il lavoratore panettiere ha diritto alla gratifica natalizia che verrà corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno nella misura di una mensilità di salario globale.

Tale gratifica verrà computata sulla media delle paghe globali percepite mensilmente durante l'anno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni verranno considerate a questi effetti come mese intero.

I turaisti avranno diritto ad analoga gratifica commisurata in rapporto alle giornate di lavoro prestato.

Art 15.

FERIE

Il periodo di ferie spettante ad ogni lavoratore viene fissato in giorni 14 all'anno, giusto quanto stabilito dall'art. 12 del Contratto nazionale. Si chiarisce che le frazioni di mese superiori ai giorni quindici verranno considerate come mese intero. Il compenso per le ferie sarà calcolato sulla paga media percepita annualmente dal 1° gennaio al 31 dicembre o al periodo minore se l'anzianità di servizio è inferiore all'anno.

Art. 16.

INDUMENTI DI LAVORO

In riferimento all'art. 26 del Contratto Nazionale si conviene:

1) Gli indumenti di lavoro di cui al già citato articolo 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dovranno essere consegnati al lavoratore all'atto dell'inizio del rapporto di lavoro;

2) Per i lavoratori assunti per periodi inferiori all'anno o nei casi che le aziende non vogliano consegnare direttamente gli indumenti, dovrà essere corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva di lire 6.000 annue, frazionabile in dodicesimi se l'anzianità di servizio del lavoratore è inferiore all'anno.

(*Omissis*).

Art. 18.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

Oltre a quanto previsto dall'art. 16 del Contratto nazionale i datori di lavoro dovranno corrispondere ai dipendenti ammalati la retribuzione per i primi 3 giorni di carenza purchè i medesimi presentino un certificato medico che comporti un periodo di riposo non inferiore a 5 giorni.

Art. 19.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano ferme le condizioni di miglior favore e gli usi esistenti nei singoli panifici della provincia.

Art. 20.

DECORRENZA

Il presente accordo entra in vigore il 1° febbraio 1960 ed avrà la stessa durata del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 luglio 1956 del quale seguirà le sorti.

Art. 21.

CORRESPONSIONE DI GENERI IN NATURA

Per quanto concerne la corresponsione dei generi in natura (1 kg. di pane) si farà riferimento all'allegato n. 2 che fa parte integrante del presente Contratto.

Art. 22.

Per quanto non contemplato nel presente Accordo si fa riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 luglio 1956.

Art. 23.

Le norme del presente Contratto non si applicano al comune di Viareggio per il quale verrà fatta una regolamentazione particolare.

ALLEGATO N. 1

TARIFFE A QUINTALATO

Premesso che l'ultimo accordo per l'aggiornamento delle tariffe dovute agli operai panettieri, risale al 18 luglio 1956 e che da quell'epoca ad oggi la contingenza ha subìto i seguenti scatti:

un punto nel periodo agosto 1956-aprile 1957 per l'importo, secondo gli accordi interconfederali dell'epoca, di L. 11,26 (operaio qualificato);

sei punti dal maggio 1957 all'agosto 1958 (valore di un punto secondo l'accordo 29 aprile 1957 di L. 16,70 operaio qualificato);

riduzione di un punto nel maggio 1959;

viene così calcolato un complessivo aumento di n. 6 punti che riportati a q.le di farina lavorata dà una incidenza di L. 60 per ogni q.le;

considerato che viene deciso di concedere un ulteriore aumento di L. 20 a q.le a compensazione dei periodi arretrati, aumento che dovrà essere conguagliato con i futuri adeguamenti, le nuove tariffe risultano le seguenti:

Lucca e provincia (eccetto i Comuni e zone per i quali vengono stabilite tariffe diverse):

per pezzature fino a 450 gr. L. 1.620 per ogni q.le di farina lavorata;

per pezzature oltre i 450 gr. L. 1.270 per ogni q.le di farina lavorata.

Versilia (escluso il comune di Viareggio):

per pezzature fino a 450 gr. L. 1.620 per ogni q.le di farina lavorata;

per pezzature oltre i 450 gr. L. 1.270 per ogni q.le di farina lavorata.

per pezzature fino a 450 gr. L. 1.800 per ogni q.le di farina lavorata, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre limitatamente alle zone del litorale (Lido di Camaiore, Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta, ecc.)

Comuni della Garfagnana (compresi i comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca):

per pezzature fino a 450 gr. L. 1.620 per ogni q.le di farina lavorata;

per pezzature oltre i 450 gr. L. 1.020 per ogni q.le di farina lavorata.

La paga oraria per tutti i Comuni della Provincia viene determinata come segue:

operai specializzati (impastatori ed infornatori) . .	L. 225	orarie
operai qualificati di 1ª categoria .	» 215	»
operai qualificati di 2ª categoria	» 205	»

Per la preparazione del buccellato, grissini, ecc., verrà applicata la tariffa fissata per gli operai pasticcieri dipendenti da laboratori di pasticceria.

Ad ogni variazione in aumento dell'indennità di contingenza le parti si incontreranno per l'aggiornamento delle tariffe di cui sopra.

ALLEGATO N. 2

CHIARIMENTO A VERBALE

Stipulato il Contratto Integrativo Provinciale di lavoro per i dipendenti dei panifici, le parti contraenti per quanto riguarda la questione della concessione del pane gratuito agli operai convengono quanto segue:

I panifici della provincia corrisponderanno ai propri lavoratori qualificati addetti alla produzione del pane un Kg. di pane gratuito per ogni giorno di presenza al lavoro per mantene in atto la consuetudine instaurata con le disposizioni emanate durante il razionamento. Tale pane viene concesso a titolo di regalia e non fa parte per nessuna ragione della retribuzione e pertanto non deve essere conteggiato il relativo valore per nessun effetto retributivo.

Si intende che la concessione riguarda il pane prodotto con farina tipo 1 e in pezzature stabilite dai listini dei prezzi.

La presente dichiarazione a verbale si intende parte integrante dell'accordo integrativo provinciale del Contratto Nazionale di Lavoro stipulato il 26 luglio 1956 a Roma, per i dipendenti da aziende di panificazione della Provincia di Lucca, stipulato il 30 settembre 1959.

ALLEGATO N. 3

MINIMI DI RETRIBUZIONE DA VALERE NEI PANIFICI AUTORIZZATI PERMANENTEMENTE AD EFFETTUARE LA LAVORAZIONE NELLE ORE NOTTURNE

In deroga al disposto dell'art. 4, nei panifici che, per le loro particolari efficienti attrezzature, ottengono l'autorizzazione Ministeriale in modo permanente per poter lavorare a ciclo continuato si dovrà corrispondere la paga con il sistema orario e detta paga, comprensiva anche della maggiorazione per il lavoro notturno previsto dall'art. 10-*bis* del Contratto Nazionale di Lavoro, viene determinata per tutti i turni, e quindi anche per quelli effettuati durante il giorno, come segue:

operai specializzati (impastatori ed infornatori	L. 240	orarie
operai qualificati di 1ª categoria	» 225	»
operai qualificati di 2ª categoria	» 210	»

Ad ogni variazione in aumento dell'indennità di contingenza i minimi di cui sopra verranno proporzionalmente adeguati.

Visti l'accordo e gli allegati che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 SETTEMBRE 1957 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Addì 3 settembre 1957, in Milano,

tra

l'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DI MILANO e provincia, rappresentata dal presidente *Sappino* cav. *Cesare,* dal vice presidente sig. *Tenconi Dante* e dai componenti il Consiglio direttivo signori *Legnani Angelo e Rugginetti Egidio,* assistiti dall'avv. *G. F. Varvelli*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALIMENTAZIONE SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI, rappresentata dai signori *Bescapè* e *Cavagliano*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A.), rappresentata dai signori *Motta Giuseppe, Brambilla Guerrino, Perego Clemente, Ferrari Pietro,*

si è stipulato il presente Contratto integrativo che si applica a tutti i lavoranti panettieri della provincia di Milano a far tempo dal 1° agosto 1957.

Art. 1.

MINIMI E MASSIMI DI LAVORAZIONE

Sono fissati, il minimo in kg. 80 di farina lavorata ed il massimo in kg. 120.

Art. 2.

CONTINGENZA

L'indennità di contingenza pro-capite giornaliera ivi compresa l'indennità di caro pane è fissata in L. 670 a partire dal 1° agosto 1957.

Art. 3.

APPRENDISTATO

Con riferimento all'art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro è ammessa l'assunzione di un apprendista per ogni squadra di almeno 3 operai qualificati. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 sopra riportato, le parti convengono che, nel caso che vi sia una esigenza di apprendisti nelle squadre con un numero di unità lavorative inferiori ai tre operai qualificati, la Commissione paritetica dovrà prendere in esame e vagliare le richieste delle singole ditte richiedenti.

La Commissione paritetica è competente a deliberare circa l'opportunità o meno di riconoscere le esigenze di cui sopra.

Art. 4.

DISCIPLINA DEI TURNISTI

Il turno di riposo settimanale è obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende di panificazione. Gli operai panettieri sono tenuti a presentare al datore di lavoro la bolletta dell'ufficio di collocamento il giorno precedente entro le ore 11. Al turnista respinto senza giustificato motivo, deve essere corrisposto il minimo di retribuzione previsto dal contratto collettivo, oltre alla indennità di contingenza e la indennità dei turnisti.

Sarà compito della Commissione paritetica lo stabilire, se investita dell'esame del caso, se vi è stato o meno un giustificato motivo per respingere il turnista. La Commissione stessa in collaborazione tra i membri designati dalle organizzazioni operai e dall'organizzazione dei Panificatori, si impegna per far si che venga attuata la scrupolosa osservanza dei turni di riposo, sia da parte dei Panificatori che degli operai.

N.B. Per alleviare al massimo la disoccupazione nella provincia di Milano, si fa esplicita raccomandazione ai datori di lavoro ed ai familiari di questi che lavorano più di uno in squadra, di osservare i turni di riposo settimanali.

Art. 5.

DELLE RETRIBUZIONI - VITTO E ALLOGGIO

Nel caso di somministrazione in natura da parte del datore di lavoro, si conviene di computare il vitto e l'alloggio nella misura del 50 % della retribuzione, pari all'importo del minimo di retribuzione normale stabilito nell'ambito provinciale (kg. 80 di farina giornaliera lavorata). Dal computo di cui sopra devono essere esclusi gli importi relativi agli istituti contrattuali ed ore straordinarie.

Agli apprendisti, fino al raggiungimento della qualifica operaia, sarà applicato il 50 % sul lavoro totale.

Art. 6.

Nello spirito dell'art. 29 del contratto normativo nazionale di lavoro, le organizzazioni operaie si impegnano a partecipare alle riunioni relative alla fissazione del calendario delle giornate di chiusura totale dei panifici anche estive, che l'Associazione dei Panificatori

richiederà alle autorità competenti. I rappresentanti delle organizzazioni operaie si impegnano inoltre a stabilire con esito positivo con l'Associazione Panificatori le giornate di doppia panificazione da due in su, oltre a quelle fissate dalla legge.

Art. 7.

INDENNITÀ OPERAI TURNISTI

Agli operai turnisti, oltre alla paga e contingenza, a far tempo dal 1° agosto 1957, l'indennità per i titoli: ferie, gratifica natalizia anzianità festività nazionale e infrasettimanali e quote per vestiario è fissata in L. 490.

Si intende con tale regolamentazione applicato l'art. 14 del Contratto nazionale di categoria per tali lavoratori.

Per gli operai prestiti e feristi viene fissata l'indennità in L. 300 giornaliere. Le parti si impegnano di incontrarsi durante il mese di ottobre p.v. per trattare i seguenti istituti per ora accantonati:

a) conglobamento;

b) revisione delle tabelle paghe attualmente esistenti richieste dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° agosto 1957.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 GIUGNO 1952 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI PISA

L'anno 1952 il giorno 18 giugno in Pisa, presso la Associazione libera dei commercianti,

tra

i rappresentanti del SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI: signori *Giovannetti Inaco, Bernini Bruno,* assistiti dal dott. *Emilio Bertelli* dell'Associazione dei commercianti

e

i rappresentanti del SINDACATO LAVORATORI PANETTIERI, aderente alla C.G.I.L.: signori *Mammini Aldo, Raglianti Quirino, Borelli Dorino,* assistiti dal sig. *Francesco Brucciani* della Federazione alimentaristi e dal sig. *Rovero Giovanni,* segretario della Camera del lavoro; i rappresentanti della Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L. signori *Grazio Aldo* e *Talamucci Enzo*, è stato concordato quanto appresso:

Art. 1.

A decorrere dall'11 giugno 1952 agli operai panettieri verrà corrisposta a titolo di rivalutazione salariale, la somma di L. 150 giornaliere.

Art. 2.

Le tariffe di cottimo per i lavoratori panettieri della provincia di Pisa, in rapporto alla rivalutazione di cui all'art. 1 vengono determinate, a decorrere dall'11 giugno 1952, come segue:

FORNI A RISCALDAMENTO DIRETTO:

	Quintale
a) per il pane confezionato in forme da gr. 50/100 resa operaia in 8 ore di lavoro kg. 80 di farina	L. 1.875
b) per il pane confezionato da gr. 101/200 resa operaia in 8 ore di lavoro kg. 95 di farina	» 1.579
c) per il pane confezionato da gr. 201/40 resa operaia in 8 ore di lavoro kg. 115 di farina	» 1.304
d) per il pane confezionato in forme da gr. 401/600 resa operaia in 8 ore di lavoro kg. 120 di farina	» 1.250
e) per il pane confezionato in forme da gr. 601 ed oltre resa operaia in 8 ore di lavoro kg. 130 di farina	» 1.153

FORNI A RISCALDAMENTO INDIRETTO:

	Quintale
per il pane confezionato in forme di cui alle lettere *a), b), c)* resa operaia e tariffe di cottimo uguali ai forni a riscaldamento diretto	—
d) per il pane confezionato in forme da gr. 401/600 resa operaia in 8 ore di lavoro kg. 135 di farina . .	» 1.111
e) per il pane confezionato in forme da gr. 601 ed oltre resa operaia in 8 ore di lavoro kg. 145 di farina .	» 1.034

Art. 3.

Per quanto riguarda le specialità (pane condito, grissini, ecc.) le tariffe di cottimo saranno concordate direttamente dalle parti.

Art. 4.

Ciascun lavorante panettiere potrà panificare un quantitativo di farina superiore alla resa operaia, fissata per le varie pezzature al precedente art. 1 E' ammessa una tolleranza in eccedenza dei quantitativi massimi di cui sopra nella misura del 20 % per ogni operaio; qualora però l'eccedenza di ciascun operaio complessivamente superi il massimo di farina che può essere lavorata da un operaio il panificio deve provvedere all'assunzione di un'altra unità lavorativa.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 14 del contratto nazionale sono considerate festive le seguenti giornate, oltre alle festività nazionali fissate dalle vigenti disposizioni di legge:

1) Capodanno;
2) Epifania;
3) S. Giuseppe;
4) Pasqua 2° giorno;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) SS. Pietro e Paolo;
8) 15 agosto;
9) 1 novembre
10) 8 dicembre;
11) Natale;
12) Santo Stefano (2° giorno Natale);
13) Santo Patrono (S. Ranieri).

Art. 6.

Gli operai non devono essere chiusi nei locali addetti alla produzione del pane senza potere, in caso di necessità, uscire al'esterno.

Art. 7.

Nel capoluogo verrà costituita una Commissione paritetica composta di 6 membri di cui 3 lavoratori e 3 datori di lavoro.

I compiti della Commissione rimangono fissati come segue:

a) vigilare e controllare l'esatta interpretazione e applicazione del contratto di lavoro Nazionale e Provinciale;

b) recarsi presso i singoli panifici per effettuare verifiche onde accertare le eventuali inadempienze;

c) tentare di comporre in prima istanza le eventuali controversie.

Art. 8.

Ai sensi del penultimo comma art. 22 del Contratto nazionale agli operai turnisti che non possono usufruire dell'indennità di licenziamento, verrà corrisposta giornalmente una indennità in ragione di una giornata di paga divisa per 50.

Art. 9.

A tutti gli operai panettieri dovrà essere corrisposto un kg. di pane al giorno gratuitamente. I lavoratori hanno inoltre diritto di consumare gratuitamente nelle ore di lavoro gr. 500 di pane.

Art. 10.

Restano ferme le eventuali condizioni di miglior favore.

Art. 11.

Ciascun lavoratore dovrà osservare una giornata di riposo alla settimana anche se usufruisce del riposo festivo in connessione al lavoro doppio compiuto nel giorno precedente al festivo. In tale giorno le aziende dovranno sostituire l'operaio con un turnista

Art. 12.

Ai lavoranti panettieri sarà corrisposta una gratifica Natalizia pari a 26 giorni di salario normale. Per il personale assunto o licenziato durante l'anno la suddetta gratifica sarà corrisposta in base a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

Art. 13.

Le parti convengono di incontrarsi entro il mese di luglio p. v. per riesaminare la situazione sulla base delle determinazioni che verranno adottate al riguardo dal Comitato Provinciale Prezzi.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento al vigente Contratto nazionale di lavoro che dovrà essere applicato in ogni sua parte.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 AGOSTO 1952 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI PISA

L'anno 1952, il giorno 22 agosto in Pisa, presso la Associazione libera dei commercianti,

tra

i rappresentanti del SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI, *Giovannetti Inaco, Bernini Bruno,* assistiti dal dott. *Emilio Bertelli* dell'Associazione dei commercianti

e

i rappresentanti del SINDACATO LAVORATORI PANETTIERI, aderente alla C.G.I.L., signori *Mammini Aldo, Raglianti Quirino, Borelli Dorino,* assistiti dal sig. *Francesco Brucciani* della Federazione Alimentari di Pisa, i rappresentanti dell'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE C.I.S.L., *signori Grazio Aldo* e *Talamucci Enzo,*

è stato accordato quanto segue:

Art. 1.

In relazione a quanto previsto dall'art. 13 dell'accordo salariale del 18 giugno 1952, ed in conseguenza della revisione del prezzo del pane, disposta dal locale C. P., a decorrere dal 17 luglio 1952, le tariffe di cottimo per i lavoranti panettieri della provincia di Pisa, vengono determinate nella misura seguente:

FORNI A RISCALDAMENTO DIRETTO:

a) per il pane confezionato in forme da g. 500/100 resa operaia in 8 ore di lavoro kg. 80 di farina L. 1.957

b) per il pane confezionato in forme da gr. 101/200 resa operaia in 8 ore di lavoro kg. 95 di farina L. 1.649

c) per il pane confezionato in forme da gr. 201/400 resa operaia in 8 ore di lavoro kg. 115 di farina » 1.361

d) per il pane confezionato in forme da gr. 401/600 resa operaia in 8 ore di lavoro kg. 120 di farina » 1.305

e) per il pane confezionato in forme da gr.601 ed oltre resa operaia in 8 ore di lavoro kg. 130 di farina » 1.204

FORNI A RISCALDAMENTO INDIRETTO:

per il pane confezionato in forme di cui ai paragrafi *a*), *b*), *c*) resa operaia e tariffe di cottimo uguali ai forni a riscaldamento diretto —

d) per il pane confezionato in forme da gr. 401/600 resa operaia in 8 ore di lavoro kg. 135 di farina » 1.160

e) per il pane confezionato in forme da gr. 601 ed oltre resa operaia in 8 ore di lavoro kg. 145 di farina » 1.080

Art. 2.

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento al vigente contratto nazionale di lavoro stipulato in data 1° aprile 1958 in Roma ed all'accordo provinciale stipulato in data 17 giugno 1952.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 19 LUGLIO 1956 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI PISA

L'anno 1956 il giorno 19 del mese di luglio presso la sede dell'Associazione Commercianti in Pisa,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI, rappresentato dai signori *Giovannetti Inaco*, *Corucci Ezio*, *Bernini Bruno* e *Begliomini Erasmo*, assistiti dal sig. *Matteucci Aldo*, Segretario dell'Associazione commercianti

e

il SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI, aderente alla C. G. I. L., rappresentato dal sig. *Mammini Aldo*, assistito dal sig. *Cini Renzo* della Camera Confederale del Lavoro,

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal segretario *Aldo Grazio*, assistito dal sig. *Talamucci Enzo*,

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI U I.L. rappresentata dal sig. *Bianchi Duilio*,

si è stipulato il presente accordo, che ha efficacia per le aziende di panificazione della provincia di Pisa e che viene ad attuare quanto previsto dagli accordi nazionali del 16 marzo 1956 e del 7 giugno 1956:

Art. 1.

Con decorrenza 1 luglio 1956 verrà corrisposto al personale dipendente dai panifici l'importo giornaliero di L. 125 (centoventicinque) per gli operai sia qualificati che specializzati e L. 80 (ottanta) giornaliere agli apprendisti indipendentemente dall'anzianità di servizio e dall'età, a titolo di aggiornamento della indennità di contingenza.

L'importo di cui sopra verrà erogato a giornata e non è cumulabile con la tariffa di cottimo di cui all'accordo salariale del 22 agosto 1952.

Art. 2.

A saldo di quanto dovuto a titolo di arretrati per l'aggiornamento della indennità di contingenza per il periodo 16 marzo 1956-30 giugno 1956 le aziende corrisponderanno:

L. 5.000 agli operai qualificati e specializzati

L. 2.500 agli apprendisti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 10 DICEMBRE 1948 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Tra

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI PANETTIERI della provincia di Sondrio, rappresentato dal suo segretario *Bianchi Ugo,* con l'assistenza della Camera confederale del lavoro, rappresentata dal suo segretario *Gino Carugo,* e dei lavoratori *Del Fedele Giovanni, Longhi Egidio, Panella Aldo, Romeri Osvaldo, Melè Francesco* e *Bombardieri Aldo;*

i LIBERI SINDACATI della provincia di Sondrio, rappresentati dal dott. *Renzo Boccardi*

e

la ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI della provincia di Sondrio, rappresentata dal dott. *Pietro Fagioli* e dai panificatori *Testa Carlo* e *Rossatini Silvio;*

si è addivenuti alla stipulazione del presente Contratto integrativo provinciale (con riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 aprile 1948) da valere per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Sondrio.

Art. 1.

APPRENDISTATO

Il numero degli apprendisti da immettere nella squadra verrà fissato dalla Commissione paritetica mandamentale qualora la produzione media giornaliera sia superiore ai 100 kg. di farina panificata per ogni operaio.

Art. 2.

MINIMO DI LAVORAZIONE

La farina da attribuirsi giornalmente a ciascun operaio viene fissata in un minimo di kg. 90 ed in un massimo di kg. 100.

Art. 3.

LAVORO NOTTURNO

Qualora il lavoratore inizi il suo lavoro prima dell'orario fissato dalla legge, avrà diritto ad una maggiorazione di paga nella misura del 40 %.

Art. 4.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Le festività infrasettimanali vengono fissate nei seguenti giorni:

Capo d'anno;

Epifania;

S. Giuseppe,

S. Antonio;

Ascensione;

Patrono della città;

Corpus Domini;

S. Pietro e Paolo;

Assunzione M. V.;

Ognissanti;

Immacolata Concezione.

Art. 4 bis.

Qualora la ricorrenza del Patrono della città dovesse cadere in una festività infrasettimanale, al lavoratore dovrà essere corrisposta doppia retribuzione oppure la retribuzione per due festività in modo comunque da non superare il numero di undici festività infrasettimanali annue fissate dal Contratto nazionale.

Art. 5.

COMPENSO AL TURNISTA

Tenuto presente che il turnista non può usufruire delle ferie, festività nazionali e infrasettimanali, gratifica natalizia e indennità licenziamento, si concorda di corrispondere allo stesso un compenso supplementare giornaliero di L. 140, qualunque sia la mansione da lui esplicata.

Questa maggiorazione verrà corrisposta direttamente al turnista con la paga. Il turnista dovrà presentarsi alla Ditta non oltre le ore 10 del giorno precedente a quello di inizio del lavoro, per ricevere le opportune istruzioni. Nel caso in cui si presenti al lavoro con oltre mezz'ora di ritardo rispetto all'orario di inizio del lavoro, potrà essere respinto senza alcuna indennità. Tale compenso verrà corrisposto dal 1° dicembre 1948.

Art. 6.

CORRESPONSIONE PAGA

La retribuzione deve essere corrisposta secondo le consuetudini a periodi non eccedenti i 30 giorni, con acconti quindicinali o settimanali.

Art. 7.

LAVORO A MANO

Il lavoro a mano verrà retribuito con una maggiorazione del 25 % sulla paga base del quintalato in più per forni senza impastatrice.

Art. 8.

VALORE DEL VITTO E ALLOGGIO

Nel caso di somministrazione di vitto e alloggio (3 pasti al giorno) al lavoratore pootrà essere trattenuto il 40 % sulla paga base stabilita per ogni quitale di farina panificata.

Art. 9.

PANE DI PEZZATURA PICCOLA

Per la confezione del pane con pezzatura fino a gr. 100, verrà corrisposto il compenso già concordato in L. 1.250 per ogni quintale di farina lavorata oltre la contingenza.

Art. 10.

FERIE

Le giornate di ferie devono essere compensate con la retribuzione globale (quintalato e contingenza) in vigore al momento in cui le ferie vengono godute.

Art. 11.

GRATIFICA NATALIZIA

La indennità di contingenza per il computo della gratifica natilizia è quella contenuta nel dato di panificazione.

Art. 12.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

La indennità di contingenza attualmente corrisposta, subirà le variazioni della scala mobile fissata per il settore commercio.

Art. 13.

(*Omissis*).

Art. 14.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo segue le sorti del Contratto nazionale 28 aprile 1948 per la decorrenza e durata.

Sondrio, 10 dicembre 1948

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 16 APRILE 1952 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

L'anno 1952 e questo dì 16 del mese di aprile presso l'U.P.L.M.O. alla presenza del direttore dell'Ufficio stesso,

fra

il rappresentante dei panificatori nella persona del signor *Rossattini Matteo* assistito dal prof. *Fagioli Pietro,* direttore dell'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

e

i rappresentanti dei lavoratori panettieri nelle persone dei signori *Bianchi Ugo, Colombo Diego* e *Longhi Egidio*; con la partecipazione dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori rappresentate dai signori:

Carretto Giorgio per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO;

ag. *Achille Carlo* per l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE stato convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Con decorrenza dal 10 aprile 1952 verrà data applicazione in provincia di Sondrio all'accordo nazionale stipulato in data 8 febbraio 1952 per i lavoranti panettieri.

Art. 2.

Le tariffe di retribuzione che in applicazione di detto accordo vengono a risultare di lire 1.458,50 per ogni quintale di farina panificata in forme superiori a grammi 100 o di L. 1.958,50 per quintale di farina panificata in forme di 100 gr. e inferiori, saranno ripartite fra i lavoratori componenti la squadra lavoratrice secondo le tabelle di ripartizione che verranno predisposte dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Dette tabelle sono fin d'ora accettate dai datori di lavoro ferma restando la garanzia dei rappresentanti dei lavoratori che i rapporti fra le retribuzioni delle diverse qualifiche, quali risultano dalle tabelle vigenti, verranno mantenuti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 AGOSTO 1956 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA DEI LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Addì 23 agosto 1956 in Sondrio,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO rappresentata dal dott. *Pietro Fagioli,* direttore; sig. *Diego Fanoni,* consigliere; signor *Giovanni Battista Scandella,* consigliere

e

la LEGA PROVINCIALE PANETTIERI ADERENTE ALLA C.G.I.L. rappresentata dal segretario provinciale sig. *Bianchi Ugo* assistito dai sigg. *Chiarelli Giulio* e *Bertelli Costante,* segretari provinciali della Camera Confederale del Lavoro;

è intervenuto il presente accordo, che aggiorna le tabelle paghe a cottimo a seguito degli aumenti verificatisi nell'indennità di contingenza, aumenti fissati dagli Accordi nazionali del 16 marzo e 7 giugno 1956:

CONTEGGIO SCATTI CONTINGENZA PANETTIERI IN AGGIUNTA ALLA PAGA IN VIGORE DAL 1° APRILE 1954

1° *periodo* (*dal* 16 *marzo* 1956):

Scatti n. 5 × L. 12.54	L.	62.70
Somma corrisposta in app. Accordo 8-4-52	»	60 —
	L.	2,70
Arrotondamento acc. 16-3-56	L.	40 —
	L.	42,70

Produzione minima giornaliera di farina kg. 90

$$90 : 42,70 = 100 : x$$

$$x = \frac{42,70 \times 100}{90} = \text{L. } 47,44 \text{ per ogni q.le di farina lav.}$$

2° *periodo* (*dal* 1° *giugno* 1956):

Scatti 5 in vigore dal 16-3-1956	L.	42,70
Accordo 7-6-1956 3 scatti per L. 12.54	»	37,62
	L.	80,32
Arrotondamento	»	0,18
Totale scatti cont.	L.	80,50

$$90 : 80,50 = 100 : x$$

$$x = \frac{80,50 \times 100}{90} = \text{L. } 89,44 \text{ per ogni q.le di farina lav.}$$

Il presente accordo sarà aggiunto alle vecchie tabelle

L'Associazione provinciale dei Commercianti si impegna ad intervenire presso i propri associati affinchè diano immediata applicazione al presente accordo corrispondendo i relativi arretrati a conguaglio degli aumenti verificatisi dal 16 marzo e dal 1° giugno 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 AGOSTO 1956
RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Addì 24 *agosto* 1956,

tra

L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO rappresentata dal suo direttore prof. *Pietro Fagioli*

e

La CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI SONDRIO E PROVINCIA rappresentata dal segretario sig. *Bertelli Costante*,

si è addivenuti al seguente accordo che fissa la retribuzione da valere per i dipendenti da aziende di panificazione a partire dal 1° giugno 1956 per ogni quintale di farina panificata.

		Tipo 1	Tipo 0
Squadra 1 operaio	L.	1.609 —	2.108 —
Squadra 2 operai:			
impastatore	L.	804,50	1.054 —
infornatore	»	804,50	1.054 —
Squadra 2 operai:			
infornatore	L.	903 —	1.182 —
aiuto speciale	»	706 —	926 —
Squadra 3 operai:			
infornatore	L.	579 —	758,50
impastatore	»	579 —	758,50
aiuto speciale	»	451 —	591 —
Squadra di 3 operai: (laddove l'infornatore si assuma la responsabilità dell'andamento dell'impasto)			
infornatore	L.	605 —	795,50
impastatore	»	550,50	719 —
aiuto speciale	»	453,50	593,50
Squadra di 4 operai:			
infornatore	L.	511 —	671 —
impastatore	»	466 —	614 —
aiuto speciale	»	354 —	461 —
aiuto semplice	»	278 —	362 —
Squadra 7 operai:			
infornatore	L.	300 —	395 —
infornatore	»	300 —	395 —
impastatore	»	265 —	341 —
aiuto speciale	»	211,50	278 —
aiuto speciale	»	211,50	278 —
aiuto semplice	»	160,50	210,50
aiuto semplice	»	160,50	210,50

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1108.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Cagliari, il contratto collettivo integrativo 15 dicembre 1959, e relative tabelle. stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio e Affini, il Sindacato Provinciale lavoratori Dipendenti da Aziende Commerciali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 6. della provincia di Cagliari, in data 30 giugno 1961, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Cagliari, il contratto collettivo integrativo 15 dicembre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali esercenti le attività indicate nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Cagliari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 155, *foglio n.* 32. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 DICEMBRE 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno quindici del mese di dicembre in Cagliari

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della Provincia di Cagliari rappresentata dal suo Presidente rag. *Amedeo Bartoli* assistito dal Direttore dell'Associazione dottor *Piero Lai* con l'intervento dei sigg.: dott. *Antonio Cao, Giovanni Devoto, Giovanni Gallizioli,* dott. *Bruno Gasole,* dott. *Giuseppe Loddo, Giuseppe Murgia,* dott. *Cosimo Signoriello, Angelo Tamponi,* dott. *Paolo Tronci*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI addetti al commercio e affini rappresentata dal Segretario responsabile cav. *Giovanni Testa* e dal Segretario sindacale signor *Camillo Cocco* assistiti dal Segretario generale dell'Unione Provinciale C.I.S.L. di Cagliari sig. *Giannetto Lai* e dal Segretario provinciale sig. *Tullio Petrici,* con la partecipazione dei sigg.: *Giancarlo Asili, Mariolina Maxia Bullo, Flavio Melis*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI dipendenti da Aziende Commerciali nella persona del sig. *Ugo Locci* e la Segreteria della CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO di Cagliari rappresentata dai sigg. *Antonio Muscas, Salvatore Ghirra* e *Ulisse Usai*

si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo del Contratto Nazionale 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto Provinciale integra le norme che disciplinano i rapporti di lavoro di tutti i settori merceologici e le categorie indicate nel Contratto Nazionale sopra citato.

Art. 2.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

I minimi di retribuzione per tutto il personale delle aziende commerciali sono quelli concordati nelle allegate tabelle:

Tabella *A*: qualifiche impiegatizie merci varie;
» *B*: qualifiche non impiegatizie merci varie;
» *C*: minori delle categorie D1 D2 D3 D4;
» *D*: apprendisti merci varie;
» *E*: alimentazione, decorrenza dal 1° gennaio 1960;
» *F*: alimentazione, decorrenza dal 1° luglio 1960;
» *G*: alimentazione, decorrenza dal 1° gennaio 1961;
» *H*: alimentazione, decorrenza dal 1° luglio 1961;
» *I*: apprendisti alimentazione.

Le retribuzioni del settore dell'alimentazione s'intendono comprensive di ogni elemento relativo al compenso di un orario normale di lavoro di otto ore e di un'altra ora e un quarto di straordinario con le maggiorazioni di cui all'art. 37 del vigente Contratto Collettivo Nazionale.

Pertanto, la paga oraria, ai fini del compenso dell'ulteriore lavoro straordinario prestato oltre le ore nove e un quarto sarà ricavata dividendo la paga mensile per il numero fisso 237,5.

Nel caso in cui, per decreto prefettizio, l'orario di apertura e chiusura dei negozi di generi alimentari dovesse subire delle diminuzioni, le retribuzioni resteranno invariate.

Per tutto il personale dipendente da tutti i settori disciplinati dal presente contratto, resta convenuto che al prestatore d'opera assunto per un orario di lavoro inferiore al normale, oppure per prestazioni ridotte, la retribuzione sarà commisurata alle ore di effettivo lavoro, purchè la limitazione risulti da atto scritto.

Art. 3.

RIDUZIONI PERCENTUALI PER I MINORI DI ANNI 20

Per i minori di anni 20 dipendenti da tutti i settori merceologici disciplinati dal presente contratto, esclusi quelli per i quali sia già fissata nelle tabelle allegate

apposita retribuzione, fattorini e tutto il personale incluso nei raggruppamenti D1 D2 D3 D4, per i quali si concorda una distinta tabella, si applicherà la seguente percentuale di riduzione rispetto ai massimi fissati per la rispettiva categoria di età superiore ai venti anni:

dai 18 ai 20 anni: riduzione dell'11%
dai 16 ai 18 anni: riduzione del 25%
dai 14 ai 16 anni: riduzione del 50%

Art. 4.

RIDUZIONI PERCENTUALI PER I CENTRI MINORI

Alle retribuzioni determinate col presente contratto vengono apportate le seguenti riduzioni percentuali:

a) 3% per i comuni di Oristano, Iglasias, Carbonia;

b) 8% per i restanti comuni della Provincia.

Art. 5.

LAVORO DISCONTINUO

La durata normale del lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni, tabella che qui di seguito si riproduce, viene fissata in ore nove giornaliere:

1) custodi;
2) guardiani diurni e notturni:
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) fattorini,
6) uscieri e inservienti;
7) pesatori e aiuti;
8) magazzinieri e aiuti;
9) personale addetto ai trasporti:
10) personale addetto al carico e scarico;
11) stallieri e addetti al governo degli animali da trasporto;
12) sorveglianti che non partecipino direttamente al lavoro,
13) addetti ai centralini telefonici:
14) commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti;
15) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
16) personale addetto agli impianti di riscaldamento. ventilazione e inumidimento;
17) addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti);
18) interpreti alle dipendenze di agenzie di viaggi e turismo;
19) tutto l'altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Art. 6.

COTTIMO

A norma dell'art. 84 del Contratto Nazionale, col presente contratto si stabilisce che il compenso del lavoro a cottimo sarà determinato in base alla paga oraria tabellare maggiorata del 10%.

Art. 7.

MISSIONI E TRASFERIMENTI

In relazione alle norme contenute nell'art. 57 e seguenti del Contratto Nazionale, al personale inviato in missione temporanea, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio, sarà corrisposta una diaria pari al doppio della paga globale di fatto, ridotta di un terzo, qualora non vi sia pernottamento fuori sede.

All'autista, in luogo della diaria, saranno rimborsate le effettive spese di vitto e alloggio.

Nel caso di missioni fuori sede superiori a un mese, ovvero quando le attribuzioni dei lavoratori comportino viaggi abituali, al lavoratore stesso compete il rimborso delle spese effettive a piè di lista e la diaria, con un minimo giornaliero comunque garantito di lire 2000 (duemila).

Le diarie di cui sopra verranno corrisposte con le modalità stabilite dal Contratto Nazionale anche in caso di trasferimento.

Art. 8.

CICLO DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI E SPACCI

Le Organizzazioni Sindacati stipulanti si impegnano di regolare l'orario di apertura e chiusura dei negozi e spacci, attraverso proposte da farsi all'Autorità Prefettizia.

Art. 9.

INTERRUZIONE GIORNALIERA DELL'ORARIO DI LAVORO

Per tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto, l'interruzione minima giornaliera dell'orario è fissata in ore due per la stagione invernale, ed in ore tre per le altre stagioni.

Art. 10.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti si danno atto d'aver costituito la Commissione Provinciale Paritetica avente funzioni di dirimere tutte le controversie in prima istanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro.

Si impegnano altresì affinchè tutte le controversie sindacali vengano portate davanti alla suddetta Commissione di conciliazione entro e non oltre trenta giorni dalle date delle varie denuncie per esperire il tentativo di componimento amichevole.

Art. 11.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Col presente contratto si è inteso determinare il rattamento minimo spettante ai lavoratori e non di idurre le retribuzioni superiori godute dai lavoratori ià in servizio.

Tuttavia, gli aumenti già volontariamente concessi alle aziende assorbono sino alla concorrenza gli umenti concessi col presente accordo.

Art. 12.

RIFERIMENTO A LEGGI O CONTRATTI NAZIONALI

Per quanto non contemplato dal presente contratto orovinciale integrativo, le parti fanno riferimento alle norme e ai disposti dei contratti ed accordi nazionali, ed a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Art. 13.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha valore a far data dal 1° gennaio 1960 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1961.

Trascorso tale termine senza che una delle parti ne abbia dato disdetta, s'intenderà rinnovato tacitamente per un altro anno.

La disdetta deve essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.

Nel caso di disdetta le parti stipulanti si impegnano di rinnovare il contratto integrativo stesso nel termine di mesi tre dalla scadenza.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE IN BASE AL CONTRATTO NAZIONALE 28 GIUGNO 1958

Art. 1.

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

Categoria A Il personale di Categoria A è distinto, nell'ambito della categoria stessa, in due raggruppamenti, denominati Raggruppamento A1 e Raggruppamento A2.

Raggruppamento A1 Appartiene al raggruppamento A1 tutto il personale con funzione di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 1130 (1).

Raggruppamento A2 Appartiene al raggruppamento A2 il personale di concetto che esplica funzioni di particolare importanza alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo sostituisce nella direzione dell'azienda, e che qui di seguito tassativamente viene elencato:

1) Capo di servizio tecnico o amministrativo;

2) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;

3) Capo dell'Ufficio vendite o acquisti;

4) Capo di Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.

Sono esclusi dalla Categoria A, anche se in possesso dei requisiti di cui al n. 2 dal Raggruppamento A2, i gestori o gerenti di negozi, filiali o magazzini di aziende ortofrutticole e di tutte le altre aziende che esercitano attività a carattere stagionale, per le quali il negozio, filiale o magazzino non abbia i caratteri di stabilità e di permanenza che hanno normalmente le aziende commerciali comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.

Art. 2.

Categoria B Appartiene alla Categoria *B* il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali.

Il personale di Categoria *B* è distinto, nell'ambito della categoria stessa, in tre raggruppamento, denominati Raggruppamento B1, Raggruppamento B2, Raggruppamento B3.

Raggruppamento B1 Appartengono al raggruppamento B1 le seguenti qualifiche:

1) Capo Ufficio:

2) Ispettore;

3) Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del Raggruppamento A2:

4) Capo-contabile;

5) Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;

6) Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

Raggruppamento B2 Appartengono al raggruppamento B2 le seguenti qualifiche:

1) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;

2) Capo-reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

3) Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

4) Contabile con mansioni di concetto o primanonista;

5) Corrispondente con mansioni di concetto;

6) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

7) Progettista;

8) Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

9) Agente acquisitore nelle aziende di legname;

10) Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della Ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansoni di concetto;

11) Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

---

(1) Direttori tecnici ed amministrativi, altri Capi Ufficio o servizio con funzioni analoghe, institori e in generale impiegati muniti di procura.

12) Estimatore nelle aziende commerciali di arte e antichità;

13) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale;

14) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

15) Propagandista scientifico;

16) Chimico di laboratorio;

17) Capitano di rimorchiatore.

Raggruppamento B3 Appartengono al raggruppamento B3 le seguenti qualifiche:

1) Vice Capo-reparto anche con funzioni di vendita;

2) Vice Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico;

3) Interprete;

4) Stenodattilografo in lingue estere;

5) Disegnatore tecnico;

6) Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;

7) Vetrinista;

8) Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);

9) Commesso stimatore di gioielleria;

10) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264;
Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, col almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

11) Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

12) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

13) Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione.

Art. 3.

Categoria C Appartiene alla Categoria *C* tutto il personale che svolge mansioni d'ordine.

Il personale di Categoria *C* è distinto, nell'ambito della categoria stessa, in quattro raggruppamenti, denominati Raggruppamento C1, Raggruppamento C2, Raggruppamento C3, Raggruppamento C4.

Raggruppamento C1 Appartengono al raggruppamento C1 le seguenti qualifiche:

1) Contabile d'ordine;

2) Cassiere comune;

3) Traduttore;

4) Astatore;

5) Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

6) Commesso di vendita;

7) Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande.

Raggruppamento C2 Appartengono al raggruppamento C2 le seguenti qualifiche:

1) Aiuto-contabile;

2) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

3) Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

4) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

5) Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);

6) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico);

7) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

8) Aiuto-pittore e aiuto-disegnatore;

9) Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti, e senza il requisito della piena discrezione concettuale);

10) Stenodattilografo;

11) Aiuto-commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni;

12) Aiuto-vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);

13) Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;

14) Commesso di magazzino;

15) Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo;

16) Impiegato addetto alle spedizioni.

Raggruppamento C3 Appartengono al raggruppamento C3 le seguenti qualifiche:

1) Fatturista;

2) Squarcista;

3) Aiuto-commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni;

4) Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie);

5) Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato;

6) Commesso di biblioteca circolante;

7) Impiegato addetto al controllo delle vendite;

8) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza;

9) Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le Aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;

10) Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale;

11) Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche;

12) Aiuto-magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;

13) Pratico di laboratorio chimico.

Raggruppamento C4 Appartengono al raggruppamento C4 le seguenti qualifiche:

1) Dattilografo;

2) Scritturale;

3) Archivista; protocollista;

4) Schedarista;

5) Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);

6) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

7) Addetti agli indirizzi;

8) Aiuto-commesso fino a tre anni di anzianità di servizio;

9) Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);

10) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso Aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.;

11) Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle Agenzie giornalistiche;

12) Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;

13) Addetto al centralino telefonico;

14) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

E' aiuto-commesso il lavoratore che coadiuva in tutte le mansioni il commesso di negozio o il datore di lavoro quando questi attenda direttamente alla vendita.

L'aiuto-commesso può compiere le funzioni di vendita.

In ogni negozio non vi può essere più di un aiuto-commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare quando adempie normalmente alle mansioni proprie del commesso.

La suddetta proporzione numerica non sostituisce quella diversa stabilita dai contratti provinciali in vigore, i quali tuttavia possono essere modificati per accordo delle rispettive associazioni sindacali.

Art. 4.

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

Categoria D. Appartiene alla Categoria *D* il personale con mansioni non impiegatizie addetto alla vendita nei negozi e spacci di generi alimentari, e il personale subalterno e ausiliario.

Il personale di Categoria *D* è distinto, nell'ambito della categoria stessa, in quattro raggruppamenti denominati Raggruppamento D1, Raggruppamento D2, Raggruppamento D3, Raggruppamento D4.

Raggruppamento D1 Appartengono al raggruppamento D1 le seguenti qualifiche:

1) Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

2) Conducente di autotreno.

Raggruppamento D2 Appartengono al raggruppamento D2 le seguenti qualifiche:

1) Aiuto-commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

2) Aiuto-banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

3) Aiuto-commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;

4) Aiuto-commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;

5) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

6) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);

7) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere);

8) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione;

9) Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi);
10) Usciere;
11) Imballatore;
12) Impaccatore;
13) Autista;
14) Conducente di motofurgone.

Raggruppamento D3 Appartengono al raggruppamento D3 le seguenti qualifiche:

1) Aiuto-banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);
2) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione;
3) Fattorino;
4) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione);
5) Custode;
6) Guardiano di deposito;
7) Guardiano notturno;
8) Avvolgitore;
9) Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;
10) Portiere;
11) Conducente di veicoli a trazione animale;
12) Ascensorista.

Raggruppamento D4 Appartengono al raggruppamento D4 le seguenti qualifiche:

1) Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone;
2) Altro personale con mansioni analoghe.

Art. 5.

Categoria E Appartiene alla Categoria *E* il personale operaio addetto ai servizi interni (illuminazione, riscaldamento, refrigerazione, anticendio, ecc.), ai laboratori annessi e alle officine di riparazione.

Il personale di Categoria *E* è distinto, nell'ambito della categoria stessa, in tre raggruppamenti, denominati Raggruppamento E1, Raggruppamento E2, Raggruppamento E3.

Raggruppamento E1 Appartengono al raggruppamento E1:

I. Capi-operai;

II. *Operai specializzati,* intendendosi per tali gli operai qualificati che sanno eseguire a perfetta regola d'arte tutti i lavori e operazioni inerenti alla loro specialità, per la cui esecuzione occorra una provata capacità tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio nell'azienda e nelle scuole e corsi professionali.

Raggruppamento E2 Appartengono al Raggruppamento E2 gli *operai qualificati,* intendendosi per tali gli operai che sanno compiere lavori e operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità, acquisite attraverso adeguato tirocinio e pratica di mestiere.

Raggruppamento E3 Appartengono al Raggruppamento E3 gli *operai comuni* intendendosi per tali gli operai che, dopo aver compiuto adeguato tirocinio, sono adibiti a coadiuvare gli operai delle qualifiche superiori o a compiere operazioni meno complesse per cui sono richieste capacità tecnico-pratiche meno approfondite.

La qualifica di « operaio comune » in contrapposto a « operaio qualificato » è riferita al grado di difficoltà delle singole lavorazioni e alla pratica di mestiere dei singoli, e pertanto anche l'assegnazione al raggruppamento E3 costituisce una qualificazione per la quale è ammesso l'apprendistato.

Con separati accordi, da stipularsi in sede nazionale, le parti interessate potranno procedere, per singoli settori, alla definizione particolareggiata delle varie qualifiche operaie e al loro incasellamento nei raggruppamenti della categoria *E*.

Art. 6.

Il personale delle Agenzie e Uffici di viaggi, turismo e navigazione è classificato come segue:

Categoria A Appartengono alla Categoria *A* gli impiegati che svolgono mansioni direttive, esclusi quelli con funzioni di effettiva direzione di cui all'art. 34 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130; essi sono distinti nei seguenti raggruppamenti:

A1 Capo di Agenzia con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;

A2 Capo-reparto con almeno quattro impiegati addetti al reparto stesso, intendendosi esclusi i reparti e servizi con attribuzioni puramente esecutive e d'ordine, quali archivio, copia, spedizione, ecc.

Categoria B Appartengono alla Categoria *B* gli impiegati che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali; essi sono distinti nei seguenti raggruppamenti:

B1 Capo-Agenzia con funzioni tecniche ed amministrative subordinate;

B2 Impiegato distaccato con particolari attribuzioni;

Addetto ai servizi turistici ed amministrativi, di acquisita capacità;

Cassiere principale;

B3 Addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie internazionali;

Contabile di concetto;

Segretario;

Cassiere;

Addetto al cambio delle valute;

Stenodattilografo in lingue estere.

Categoria C Appartengono alla Categoria *C* gli impiegati che svolgono mansioni d'ordine; essi sono distinti nei seguenti raggruppamenti:

C1 Addetto alle biglietterie FF SS., ferrovie secondarie e navigazione interna;
Addetto alla vendita dei biglietti automobilistici.
Interprete;
Contabile d'ordine;

C2 Addetto alla contabilità delle FF SS.;
Commesso di cassa;
Stenodattilografo;

C4 Dattilografo;
Archivista;
Addetto al centralino telefonico.

Categoria D Appartiene alla categoria *D* il personale subalterno e ausiliario, con mansioni non impiegatizie; esso è distinto nei seguenti raggruppamenti:

D2 Autista;
Conducente di motofurgone;
Usciere;

D3 Custode;
Fattorino;

D4 Personale di fatica e addetto alla pulizia.

I raggruppamenti indicati nel presente articolo corrispondono agli analoghi raggruppamenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4 ad eccezione dei raggruppamenti C3 e D1, per i quali la classifica particolare del personale delle Agenzie e Uffici di viaggi, turismo e navigazione non contempla qualifica alcuna.

(Tabella *A*-1) UOMINI

Qualifiche impiegatizie « merci varie »

Categoria	Età	Paga conglobata	Contingenza Scala mobile	Retribuzione complessiva
A 1 e 2	+ 21	67.520	3.825	71.345
B 1	+ 21	48.365	2.885	51.250
B 2	+ 21	46.205	2.885	49.090
B 3	+ 21	44.044	2.885	46.929
C 1	+ 21	39.959	2.145	42.104
	20–21	39.897	2.060	41.957
	19–20	35.691	1.980	37.671
	18–19	35.558	1.820	37.378
C 2	+ 21	35.987	2.145	38.132
	20–21	35.918	2.060	37.978
	19–20	32.146	1.980	34.126
	18–19	32.049	1.820	33.869
	17–18	27.107	1.565	28.672
	16–17	27.038	1.450	28.488
C 3	+ 21	34.927	1.820	36.747
	20–21	34.858	1.735	36.593
	19–20	31.213	1.685	32.898
	18–19	31.116	1.580	32.696
	17–18	26.312	1.335	27.647
	16–1	26.243	1.255	27.498
C 4	+ 21	33.867	1.820	35.687
	20–21	33.798	1.735	35.533
	19–20	30.259	1.685	31.944
	18–19	30.162	1.580	31.742
	17–18	25.517	1.335	26.852
	16–17	25.448	1.255	26.703
	— 16	17.292	1.000	18.292

Tabella *A*-2) DONNE

Qualifiche impiegatizie « merci varie »

Categoria	Età	Paga conglobata	Contingenza Scala mobile	Retribuzione complessiva
A 1 e 2	+ 21	59.520	3.825	63.345
B 1	+ 21	42.506	2.510	45.016
B 2	+ 21	40.669	2.510	43.179
B 3	+ 21	38.726	2.510	41.236
C 1	+ 21	35.195	1.870	37.065
	20–21	35.113	1.760	36.873
	19–20	31.328	1.585	32.913
	18–19	31.218	1.465	32.683
C 2	+ 21	31.696	1.870	33.566
	20–21	31.641	1.760	33.401
	19–20	27.691	1.585	29.276
	18–19	27.623	1.465	29.088
	17–18	23.875	1.345	25.220
	16–17	23.834	1.250	25.084
C 3	+ 21	30.751	1.580	32.331
	20–21	30.695	1.510	32.205
	19–20	27.380	1.415	28.795
	18–19	27.311	1.250	28.561
	17–18	23.166	1.140	24.306
	16–17	23.124	1.080	24.204
C 4	+ 21	29.725	1.580	31.305
	20–21	29.669	1.510	31.179
	19–20	26.465	1.415	27.880
	18–19	26.396	1.250	27.646
	17–18	22.397	1.140	23.537
	16–17	22.355	1.080	23.435
	— 16	15.276	945	16.221

Tabella *B*

Qualifiche non impiegatizie « merci varie »

Categoria	Età	Paga conglobata	Contingenza Scala mobile	Retribuzione complessiva
	Uomini			
D 1	+ 20 autotrenista	39.911	2.000	41.911
	+ 20 altri	34.011	2.000	36.011
D 2	+ 20 autista	34.011	1.800	35.811
	+ 20 altri	32.421	1.800	34.221
D 3	+ 20	31.643	1.705	33.348
D 4	+ 20	31.554	1.600	33.154
E 2	+ 20	32.421	1.800	34.221
	Donne			
D 2	+ 20	28.198	1.530	29.728
D 3	+ 20	28.075	1.450	29.525
D 4	+ 20	27.840	1.360	29.200
E 2	+ 20	28.304	1.530	29.834

TABELLA C

MINORI

Categorie D 1 D 2 D 3 D 4 valevole per tutti i settori

Età	Paga conglobata	Contingenza Scala mobile	Retribuzione complessiva
dai 14 ai 16 anni:			
1° anno.	13.555	990	14.545
2° anno.	14.191	990	15.181
dai 16 ai 18 anni:			
1° anno.	17.382	1.255	18.637
2° anno.	17.912	1.255	19.167
3° anno.	18.548	1.255	19.803
dai 18 ai 20 anni:			
1° anno.	22.644	1.590	24.234
2° anno.	23.598	1.590	25.188
3° anno.	24.128	1.590	25.718

TABELLA D

Apprendisti « merci varie »

Età	Paga conglobata	Contingenza Scala mobile	Retribuzione complessiva
UOMINI			
dai 14 ai 16 anni:			
1° anno.	10.800	1.000	11.800
2° anno 1° semestre	12.700	1.000	13.700
restante periodo	15.300	1.000	16.300
dai 16 ai 17 anni:			
1° anno.	15.100	1.255	16.355
2° anno 1° semestre	17.100	1.255	18.355
restante periono	19.000	1.255	20.255
dai 17 ai 18 anni:			
1° anno.	15.400	1.335	16.735
2° anno 1° semestre	17.300	1.335	18.635
restante periodo	19.300	1.335	20.635
dai 18 ai 19 anni:			
1° anno.	19.000	1.580	20.580
2° anno 1° semestre	21.000	1.580	22.580
restante periodo	23.000	1.580	24.580
dai 19 ai 20 anni:			
1° anno.	19.400	1.685	21.085
2° anno 1° semestre	21.300	1.685	22.985
restante periodo	23.300	1.685	24.985
DONNE			
dai 14 ai 16 anni:			
1° anno.	9.600	945	10.545
2° anno 1° semestre	11.400	945	12.345
restante periodo	13.700	945	14.645
dai 16 ai 17 anni:			
1° anno.	12.700	1.080	13.780
2° anno 1° semestre	14.400	1.080	15.480
restante periodo	16.100	1.080	17.180
dai 17 ai 18 anni:			
1° anno.	12.900	1.140	14.040
2° anno 1° semestre	14.600	1.140	15.740
restante periodo	16.300	1.140	17.440
dai 18 ai 19 anni:			
1° anno	15.400	1.250	16.650
2° anno 1° semestre	17.100	1.250	18.350
restante periodo	18.800	1.250	20.050
dai 19 ai 20 anni:			
1° anno.	15.700	1.415	17.115
2° anno 1° semestre	17.400	1.415	18.815
restante periodo	19.100	1.415	20.515

TABELLA E

« Alimentazione » dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1960

Cat.	QUALIFICA	Paga conglobata	Contingenza Scala mobile	Retribuzione complessiva
	DETTAGLIO			
	UOMINI			
B 1	Gestore - Direttore	44.019	2.885	46.904
C 1	Commesso di negozio.	37.527	2.145	39.672
C 2	Addetto ai registratori	32.883	2.145	35.028
D 2	Aiutocommesso - marcatore	32.421	1.800	34.221
	DONNE			
B 1	Gestore - Direttrice	38.164	2.510	40.674
C 1	Commessa di negozio.	32.735	1.870	34.605
C 2	Addetta ai registratori	25.936	1.870	27.806
D 2	Aiutocommessa - marcatrice	25.698	1.530	27.228
	INGROSSO			
	UOMINI			
B 2	Contabile - corrispondente - cassiere	43.859	2.885	46.774
C 2	Aiuto contabile - commesso di magazzino	35.987	2.145	38.132
C 4	Dattilografo - impiegato d'ordine.	32.207	1.820	34.027
D 1	Autotrenista.	32.507	2.000	34.507
D 2	Autista - conducente motofurgone	30.291	1.800	32.091
D 3	Fattorino - custode - conducente veicolo a trazione animale	29.423	1.705	31.128
D 4	Uomo di fatica	28.913	1.600	30.513
	DONNE			
B 2	Contabile - corrispondente - cassiera	38.028	2.510	40.538
C 2	Aiuto contabile - commessa di magazzino	31.696	1.870	33.566
C 4	Dattilografa - impiegata d'ordine.	28.933	1.580	30.513

TABELLA *F*

« Alimentazione » dal 1° luglio 1960 al 31 dicembre 1960

Cat.	QUALIFICA	Paga conglobata	Contingenza Scala mobile	Retribuzione complessiva
	DETTAGLIO			
	UOMINI			
B 1	Gestore – Direttore	45.470	2.885	48.355
C 1	Commesso di negozio.	38.340	2.145	40.485
D 2	Addetto ai registratori	38.918	2.145	36.063
D 2	Aiutocommesso – marcatore	32.421	1.800	34.221
	DONNE			
B 1	Gestore – Direttrice	39.611	2.510	42.121
C 1	Commessa di negozio	33.555	1.870	35.425
C 2	Addetta ai registratori	27.855	1.870	29.725
D 2	Aiuto commessa – marcatrice	26.530	1.530	28.060
	INGROSSO			
	UOMINI			
B 2	Contabile – corrispondente – cassiere.	44.638	2.885	47.523
C 2	Aiuto contabile – commesso di magazzino	35.987	2.145	38.132
C 4	Dattilografo – impiegato d'ordine.	32.760	1.820	34.580
D 1	Autotrenista.	34.975	2.000	36.975
D 2	Autista – conducente motofurgone.	31.530	1.800	33.330
D 3	Fattorino – custode – conducente veicolo a trazione animale	30.163	1.705	31.868
D 4	Uomo di fatica	29.793	1.600	31.393
	DONNE			
B 2	Contabile – corrispondente – cassiera.	38.908	2.510	41.418
C 2	Aiuto contabile – commessa di magazzino	31.696	1.870	33.566
C 4	Dattilografa – impiegata d'ordine.	29.200	1.580	30.780

TABELLA *G*

« Alimentazione » dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1961

Cat.	QUALIFICA	Paga conglobata	Contingenza Scala mobile	Retribuzione complessiva
	DETTAGLIO			
	UOMINI			
B 1	Gestore – Direttore	46.920	2.885	49.805
C 1	Commesso di negozio.	39.150	2.145	41.295
C 2	Addetto ai registratori	34.951	2.145	37.096
D 2	Aiuto commesso-marcatore	32.421	1.800	34.221
	DONNE			
B 1	Gestore – Direttrice	41.058	2.510	43.568
C 1	Commessa di negozio.	34.375	1.870	36.245
C 2	Addetta ai registratori	29.775	1.870	31.645
D 2	Aiutocommessa – marcatrice	27.360	1.530	28.890
	INGROSSO			
	UOMINI			
B 2	Contabile – corrispondente – cassiere.	45.420	2.885	48.305
C 2	Aiutocontabile – commesso di magazzino	35.987	2.145	38.132
C 4	Dattilografo – impiegato d'ordine.	33.313	1.820	35.133
D 1	Autotrenista.	37.443	2.000	39.443
D 2	Autista – conducente motofurgone	32.770	1.800	34.570
D 3	Fattorino – custode – conducente veicolo a trazione animale	30.903	1.705	32.608
D 4	Uomo di fatica	30.673	1.600	32.273
	DONNE			
B 2	Contabile – corrispondente – cassiera.	39.788	2.510	42.298
C 2	Aiutocontabile – commessa di magazzino	31.696	1.870	33.566
C 4	Dattilografa – impiegata d'ordine.	29.464	1.580	30.044

TABELLA *H*

« Alimentazione » dal 1° luglio 1961

A partire dal 1° luglio 1961 le retribuzioni del settore **« alimentazione »** sono quelle del settore **« merci varie »** indicate nelle tabelle *A*-1, *A*-2 e *B*.

È fatta eccezione per gli apprendisti per i quali vige invariata la tabella *I*.

TABELLA *I*

Apprendisti « alimentazione »

ETÀ	Paga conglobata	Contingenza Scala mobile	Retribuzione complessiva
UOMINI			
dai 14 ai 16 anni:			
1° anno.	11.100	1.270	12.370
2° anno 1° semestre	12.800	1.270	14.070
restante periodo	15.100	1.270	16.370
dai 16 ai 18 anni:			
1° anno.	14.500	1.535	16.035
2° anno 1° semestre	15.200	1.535	16.735
restante periodo.	17.900	1.535	19.435
dai 18 ai 20 anni:			
1° anno.	17.600	1.745	19.345
2° anno 1° semestre	19.400	1.745	21.145
restante periodo	21.000	1.745	22.745
DONNE			
dai 14 ai 16 anni:			
1° anno.	9.500	1.070	10.570
2° anno 1° semestre	12.000	1.070	13.070
restante periodo	13.500	1.070	14.570
dai 16 ai 18 anni:			
1° anno.	11.700	1.210	12.910
2° anno 1° semestre	13.300	1.210	14.510
restante periodo	14.800	1.210	16.010
dai 18 ai 20 anni:			
1° anno.	14.100	1.280	15.380
2° anno 1° semestre	15.400	1.280	16.680
restante periodo	17.000	1.280	18.280

Visti, il contratto e le tabelle che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1109.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore commercio;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 4 febbraio 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini C.I.S.L. -, L'Unione Italiana del Lavoro U.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Commercio C.G.I.L. ; cui ha aderito in data 1 ottobre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n 7 della provincia di Ferrara, in data 6 marzo 1961 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali è stato stipulato, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 4 febbraio 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili,

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 155, *foglio n.* 31. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 4 FEBBRAIO 1959 PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

L'anno 1959 il giorno 4 del mese di febbraio in Ferrara

tra

L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal suo Presidente rag. *Felice Bassani* e da una delegazione composta dai sigg.ri rag. *Werter Villani, Radames Venturini,* ing. *Luigi Ferioli, Giacomo Pesaro, Carlo Govoni, Emanuele Mezzadri, Roberto Silvestri* assistiti dal geom. *Antonio Cerioli*

e

LA FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO ED AFFINI (C.I.S.L.), rappresentata dai sigg.ri *Rodolfo Pasqualini* assistito dal sig. *Antonio Manaresi*

L'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dal suo segretario sig. *Franco Tedeschi,* assistito dal rappresentante del Sindacato Commercio sig. *Franco Rossi*

LA FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI COMMERCIO (F.I.L.C.E.A.), rappresentata dal suo segretario responsabile sig. *Armando Graziani,* assistito dai sigg. *Wanda Bortolai* segretaria, *Giuseppe Tortora,* per la Segreteria della C.C.d.L. e dai sigg. *Giorgio Gamberoni, Franco Marco Buzzinati, Secondo Soffritti*

si è stipulato il presente contratto integrativo da valere per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Ferrara comprese nelle sfere di applicazione fissata negli artt. 1 e 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 28 giugno 1958 tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e le Organizzazioni interessate dei lavoratori.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Con riferimento all'art. 81 del precitato contratto nazionale e in applicazione dell'accordo nazionale 28 giugno 1958 per il perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio, gli stipendi e salari minimi (al lordo di ogni ritenuta), risultanti dall'operazione di conglobamento di cui al detto accordo, effettuata aggiungendo alla paga base convenuta gli importi della indennità di caropane e dei sei punti di contingenza scattati fra il dicembre 1955 e il novembre 1956, sono fissati nella seguente misura a far tempo dal 1° febbraio 1959:

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA A

(Art. 4 del C.C.N.L. 28 giugno 1958)

	Mensili Uomini	Mensili Donne
Raggruppamento A1	—	—
Vi appartiene tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 de lregio decreto legge 1° luglio 1926, n. 1130	77.064	75.244
Raggruppamento A2		
Vi appartiene il personale di concetto che esplica funzioni di particolare importanza alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo sostituisce nella direzione della azienda, e che qui di seguito tassativamente viene elencato:		
Capo di servizio tecnico o amministrativo; Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze; Capo dell'Ufficio vendite o acquisti; Capo di Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato allo esercizio professionale	77.064	75.244

Sono esclusi dalla Categoria *A,* anche se in possesso dei requisiti di cui al n. 2 del Raggruppamento A2, i gestori o gerenti di negozi, filiali o magazzini di aziende ortofrutticole e di tutte le altre aziende che esercitano attività a carattere stagionale, per le quali il negozio, filiale o magazzino non abbia i caratteri di stabilità e di permanenza che hanno normalmente le aziende commerciali comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.

CATEGORIA B

(Art. 5 del C.C.N.L. 28 giugno 1958)

Appartiene alla categoria *B* il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali.

	Mensili Uomini	Mensili Donne
Raggruppamento B1	—	—
1° Gruppo — Capo Ufficio; Ispettore; Capo contabile; Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa	57.928	51.558
Dai 20 ai 21 anni	50.336	44.408
2° Gruppo — Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del raggruppamento A2; Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse	53.768	47.918
Dai 20 ai 21 anni	46.696	41.288
Raggruppamento B2		
1° Gruppo — Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveganza del personale; Segretario di direzione con mansioni di concetto; progettista; consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno 3 magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; Agente acquisitore nelle aziende di legname; Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo; Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità; Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale; Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario; Propagandista scientifico; Capitano di rimorchiatore	57.928	51.558
Dai 20 ai 21 anni	50.336	44.408
2° Gruppo — Capo-reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori impiegati alle proprie dipendenze; Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo; Contabile con mansioni di concetto o primonotista; Corrispondente con mansioni di concetto; Agente esterno consegnatario della merce alle dipendenze della ditta per il carico lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto; Chimico di laboratorio	53.768	47.918
Dai 20 ai 21 anni	46.696	41.288
Raggruppamento B3	—	—
1° Gruppo — Interprete; stenodattilografo in lingue estere; Disegnatore tecnico; Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dello art. 2 della legge del 23 giugno 1927, n. 1264; Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del R. D. 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia	57.928	51.558
Dai 20 ai 21 anni	50.336	44.408
2° Gruppo — Vice capo-reparto anche con funzioni di vendita; Vice capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico; Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); Creatore e redattore di testi pubblicitari; Vetrinista; Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi dirige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale); Commesso stimatore di gioielleria; Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione	53.768	47.918
Dai 20 ai 21 anni	46.696	41.288

CATEGORIA C

(Art. 6 del C.C.N.L. 28 giugno 1958)

Appartiene alla categoria *C* tutto il personale che svolge mansioni d'ordine.

	Mensili Uomini	Mensili Donne
Raggruppamento C-1	—	—
Contabile d'ordine; Cassiere comune, Traduttore; Astatore; Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo; Commesso di vendita; Commesso di rosticceria,		

	Mensili Uomini	Mensili Donne
friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande	44.954	39.962
Dai 20 ai 21 anni	42.042	37.336
Dai 19 ani 20 anni	37.544	33.280
Dai 18 ai 19 anni	36.972	32.812

Raggruppamento C-2

	Uomini	Donne
1° Gruppo — Stenodattilografo; Magazziniere; Magazziniere anche con funzione di vendita	43.706	38.714
Dai 20 ai 21 anni	41.574	36.738
Dai 19 ai 20 anni	37.076	31.512
Dai 18 ai 19 anni	36.634	30.836
Addetto alle macchine calcolatrici e contabili; Esattore esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie); Impiegato addetto alle spedizioni	43.368	38.454
Dai 20 ai 21 anni	41.262	36.504
Dai 19 ai 20 anni	36.790	31.278
Dai 18 ai 19 anni	36.400	30.628
2° Gruppo — Aiuto contabile; Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni); Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico); Aiuto pittore e aiuto disegnatore; Compilatore e condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale); Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni; Commesso di magazzino; Impiegato addetto al ritevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo	40.768	36.114
Dai 20 ai 21 anni	40.326	34.788
Dai 19 ai 20 anni	35.022	29.770
Dai 18 ai 19 anni	34.606	29.146

Raggruppamento C-3

	Uomini	Donne
1° Gruppo — Impiegato addetto al controllo delle vendite; Pratico di laboratorio chimico	43.706	38.714
Dai 20 ai 21 anni	41.574	36.738
Dai 19 ai 20 anni	37.076	31.512
Dai 18 ai 19 anni	36.634	30.836
Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza	43.368	38.454
Dai 20 ai 21 anni	41.262	36.504
Dai 19 ai 20 anni	36.790	31.278
Dai 18 ai 19 anni	36.400	30.628
2° Gruppo — Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste, giornali	40.586	35.854
Dai 20 ai 21 anni	39.078	34.502
Dai 19 ai 20 anni	34.840	29.588
Dai 18 ai 19 anni	34.372	28.964
Fatturista; Squarcista, Aiuto commesso con anzianità di servizio da 3 a 5 anni; Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende allo ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie); Informatore negli istituti di informazioni commerciali purchè assunto stabilmente e in esclusiva con contratto di lavoro subordinato; Commesso di biblioteca circolante; Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso lo Ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale; Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche; Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie	40.248	35.594
Dai 20 ai 21 anni	38.766	34.268
Dai 19 ai 20 anni	34.554	29.380
Dai 18 ai 19 anni	34.138	28.730

Raggruppamento C-4

	Uomini	Donne
1° Gruppo — Campionarista, prezzista o addetto al preziario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie	42.890	38.454
Dai 20 ai 21 anni	41.262	36.504
Dai 19 ai 20 anni	36.790	31.278
Dai 18 ai 19 anni	36.400	30.628

2° Gruppo — Dattilografo; Scritturale; Archivista; Protocollista; Schedarista; Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili statistici ecc) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; Addetto agli indiriz-

	Mensili Uomini	Mensili Donne
zi. Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio; Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri ecc.; Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche; Addetto al centralino telefonico: Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione	39.728	35.334
Dai 20 ai 21 anni	38.246	34.008
Dai 19 ai 20 anni	34.138	29.016
Dai 18 ai 19 anni	33.748	28.522

APPRENDISTI

	Uomini	Donne
Dai 19 ai 20 anni (assunto al 18°)	28.002	27.638
Dai 18 ai 19 anni (assunto al 18°)	27.898	27.508
Dai 17 al 18 anni	21.970	20.644
Dai 16 ai 17 anni	17.732	17.056
Dai 15 ai 16 anni	13.364	13.000
Dai 14 ai 15 anni	10.764	10.400

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA D

(Art. 8 del C.C.N.L. 28 giugno 1958)

	Mensili Uomini	Mensili Donne
Raggruppamento D1		
Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini; Conducente di autotreno	44.070	—
Dai 18 ai 20 anni	37.362	—
Raggruppamento D2		
1° Gruppo — Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); Autista; Conducente di motofurgone	41.808	37.102
Dai 18 ai 20 anni	35.386	29.536
2° Gruppo — Aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti della alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui); Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini; Aiuto commesso di negozi di rivendita di erbaggi e frutta; Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca; Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali); Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti alle dipendenze del magazziniere); Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi); Usciere; Imballatore; Impaccatore	39.728	35.022
Dai 18 ai 20 anni	33.540	28.340
Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione	38.116	33.540
Dai 18 ai 20 anni	32.734	27.794
Raggruppamento D3		
1° Gruppo — Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.)	38.896	34.450
Dai 18 ai 20 anni	33.358	28.054
2° Gruppo — Fattorino; Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione); Custode; Guardiano di deposito; Guardiano notturno; Avvolgitore; Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste; Portiere; Conducente di veicoli a trazione animale; Ascensorista	38.792	34.372
Dai 18 ai 20 anni	33.202	27.976
Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione	36.504	32.084
Dai 18 ai 20 anni	31.954	27.274
Raggruppamento D4		
Personale addetto al carico e scarico, di fatica in genere e addetto alle pulizie; Garzone; Altro personale con mansioni analoghe	40.170	35.490
Dai 18 ai 20 anni	33.852	28.756

CATEGORIA E

(Art. 9 del C.C.N.L. 28 giugno 1958)

Appartiene alla categoria *E* il personale operaio addetto ai servizi interni (illuminazione, riscaldamento, refrigerazione, antiincendio ecc.) ai laboratori annessi e alle officine di riparazione.

	Uomini	Donne
Raggruppamento E1 (operaio specializzato)		
1° Gruppo — Radiotecnico	45.630	—
Dai 18 ai 20 anni	40.586	—

	Mensili Uomini	Mensili Donne
	—	—
2° Gruppo — Montatore di apparecchi radiofonici; Elettricisti; Montatori e aggiustatori di macchine da scrivere e calcolatrici; Falegnami; Lucidatori di mobili; Lavoratori di pelli Lavoratori di vini; Cantinieri, Bottai	41.990	—
Dai 18 ai 20 anni	37.362	—
Raggruppamento E2 (operai qualificati)		
Fioristi; Legatori di libri; Addetti all'affissione di manifesti; Addetti alla cernita e calibratura di frutta	39.208	34.502
Dai 18 ai 20 anni	34.372	28.236
Raggruppamento E3 (operai comuni)		
Pulitori di macchine da scrivere e calcolatrici; Raccoglitori di frutta; Addetti alla cernita di stracci; Aiuto Meccanico; Aiuto falegname; Aiuto elettricista	36.504	32.084
Dai 18 ai 20 anni	31.954	27.274

APPRENDISTI

	Mensili Uomini	Mensili Donne
	—	—
Dai 18 ai 20 anni (assunti al 18°)	27.924	27.456
Dai 17 ai 18 anni	21.892	20.592
Dai 16 ai 17 anni	17.732	17.056
Dai 15 ai 16 anni	13.338	12.974
Dai 14 ai 15 anni	10.738	10.374

GIOVANI QUALIFICATI DI ETA' INFERIORE AL 18° ANNO COMPIUTO QUALUNQUE SIA LA MANSIONE ESPLICATA

	Mensili Uomini	Mensili Donne
	—	—
Dai 17 anni compiuti ai 18	23.842	20.696
Dai 16 anni compiuti ai 17	21.502	18.616
Dai 15 anni compiuti ai 16	14.586	14.066
Dai 14 anni compiuti ai 15	13.494	13.078

Art. 2

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta ai minimi di retribuzione conglobata fissati dal presente contratto integrativo debbono essere corrisposti gli importi relativi ai punti di contingenza scattati in base all'accordo nazionale 29 aprile 1957

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è disciplinato secondo le norme di cui al titolo VI art. 29 e seguenti del C.C.N.L. 28 giugno 1958 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 4.

Ad integrazione dell'art. 32 del C.C.N.L. 28 giugno 1958 si conviene che l'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro sarà quella fissata dai decreti prefettizi sull'orario di apertura e chiusura dei negozi.

Art. 5.

Ad integrazione dell'art. 35 del C.C.N.L. 28 giugno 1958 la durata normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui alla tabella approvata con R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni viene fissata in 9 ore giornaliere o 54 settimanali e pertanto le retribuzioni stabilite dal presente contratto per detto personale si riferiscono a tale orario.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO

L'orario straordinario di lavoro è regolato secondo le norme di cui al titolo VII art. 36 e seguenti del C.C.N.L. del 28 giugno 1958 e che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 7.

TARE PER TELE - MISURE DEI CALI

In relazione all'art. 111 del C.C.N.L. 28 giugno 1958 l'entità dei cali delle tare e perdite di cottura, delle merci affidate ai gestori di negozio o di spacci di generi alimentari è determinato come appresso:

— Carni crude in genere	2,—%
— Bondiola, coppa, mortadella, fegato, pancetta arrotolata, salami da taglio in genere	2,50%
— Lardi e pancetta stesa	2,—%
— Prosciutto crudo con osso	25,—%
— Prosciutto senz'osso fuori scatola	10,—%
— Prosciutto cotto	18,—%
— Prosciutto senz'osso in scatola	20,—%
— Paste alimentari dure	1,—%
— Formaggi duri	1,50%
— Formaggi teneri	3,—%
— Alici, sardelle, acciughe	30,—%
— Tonno in latte da 10 Kg.	15,—%
— Tonno in latte da 5 Kg.	20,—%

TARE PER TELE Misure dei cali:

— Zucchero filato Kg. 1.500 al q.le;
— Zucchero semolato Kg. 1,200 al q.le;
— Farina bianca e gialla Kg. 1 al q.le;
— Riso Kg. 0,800 al q.le;
— Pasta in tele da Kg. 50 0,800 al q.le;
— Pasta in tele da 25 Kg. 0,400 al q.le;
— Pasta in tele da Kg. 10 Kg. 0,200 al q.le.

Art. 8.

Il prezzo della carta fornita dai datori di lavoro ai gestori di negozio e spacci resta fissato nelle seguenti misure:

a) carta per avvolgere e spago gratuiti;

b) carta bleu, oleata, bianca, gialla a prezzo di rivendita all'ingrosso.

Art. 9.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

Con riferimento all'art. 113 del C.C.N.L. 28 giugno 1958, al personale che gode del vitto e dell'alloggio o del solo vitto o del solo alloggio a spese del datore di lavoro, la retribuzione globale di fatto viene ridotta:

a) di un terzo per vitto e alloggio

b) di un quarto per solo vitto

c) di un ottavo per solo alloggio

Il vitto sarà composto di due pasti normali e una prima colazione.

L'alloggio dovrà soddisfare le normali esigenze igienico sanitarie.

Art. 10.

COTTIMO

Con riferimento all'art. 84 del C.C.N.L. 28 giugno 1958 si conviene che al personale retribuito a cottimo dovrà essere garantita una retribuzione media mensile settimanale o giornaliera superiore, di almeno il 9% al minimo salariale fissato per la corrispondente qualifica nell'art. 1 del presente contratto.

Art. 11.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Si da atto che nella provincia di Ferrara vigono le seguenti condizioni di miglior favore rispetto a quelle stabilite nel C.C.N.L. 28 giugno 1958:

a) al personale elencato negli art. 4 e seguenti, fino al 9 compreso, del C.N. 28 giugno 1958, che si trovi in servizio nell'azienda da data anteriore al 1° febbraio 1959, il datore di lavoro continuerà a riconoscere in caso di dimissioni l'intera indennità di cui ai n. 1 e 2 dell'art. 91 dello stesso C.N.;

b) al personale sottoelencato che si trova in servizio nella azienda da data anteriore al 1° settembre 1954, il datore di lavoro contiuerà a riconoscere il trattamento normativo stabilito nel C.C.N.L. 28 giugno 1958 per il personale impiegatizio di categoria C:

Banconiere e aiuto banconiere di macelleria norcinerie, tripperie spacci di carne fresca e congelata rivendite di pollame e selvaggina e affini; Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti della alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promisqui); Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta; Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca; Banconiere e aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.).

Art. 12.

EFFICACIA

Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutte le norme di precedenti contratti collettivi rimanendo, da oggi, il solo in vigore a integrazione del C.C.N.L. stipulato in Roma il 28 giugno 1958.

Art. 13.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1° febbraio 1959 e scadrà il 31 gennaio 1961; s'intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151090) Roma 1962 Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 450